

## TORNATA DEL 13 MARZO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* — *Seguito della discussione dello schema di legge per modificazioni all'ordinamento dei giurati ed alla procedura nei giudizi davanti le Corti di assise — Discorso del deputato Pisanelli, presidente della Giunta, in appoggio del progetto — Discorso del ministro di grazia e giustizia in sostegno del progetto — Spiegazioni e osservazioni del deputato Varè — Opposizioni del deputato Nanni alla chiusura proposta, la quale è respinta — Discorso del deputato Mancini in appoggio del progetto.*

La seduta è aperta alle 2 1/4.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

**PISSAVINI, segretario.** Leggo il sunto delle ultime petizioni giunte alla Camera:

924. La Camera di commercio ed arti di Padova rassegna alcune osservazioni contro le modificazioni proposte alla legge sull'imposta di ricchezza mobile.

925. Mantovano Pasquale, di Chieti, presenta una istanza al Parlamento per conseguire un impiego presso qualche amministrazione del regno.

926. Farina barone Raffaele, già prefetto di polizia in Napoli, chiede venga affrettata la discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Gigante ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**GIGANTE.** Domando che la petizione 926 venga dichiarata di urgenza. E siccome essa è relativa al progetto di legge intorno alle modificazioni da apportarsi alla legge sulle pensioni, così, nella speranza che il Ministero si affretterà a ripresentarlo, io pregherei la Camera che volesse rimandare, a suo tempo, questa petizione a quella Commissione, che verrà nominata, affinché la riunisca a quegli altri documenti che sono relativi a questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Onorevole Gigante, siccome quel progetto di legge non è stato ancora ripresentato, e non è quindi pendente dinanzi alla Camera la sua trattazione, non è possibile che questa petizione sia inviata ad una Commissione che non esiste. Lasci che per ora rimanga agli archivi e sia dichiarata di urgenza, e quando sarà ripresentato quel progetto di legge, allora ella farà istanza perchè la petizione stessa sia trasmessa alla Commissione che dovrà nominarsi a tale oggetto.

Per ora la prego a limitarsi a chiedere l'urgenza.

**GIGANTE.** Accetto.

(L'urgenza è ammessa.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sirtori, per ragioni di ufficio, chiede un congedo di 15 giorni. L'onorevole Marzi ne domanda uno, pure di 15 giorni, per affari domestici.

(Sono accordati.)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEI GIURATI ED ALLA RELATIVA PROCEDURA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del progetto di legge intorno a modificazioni all'ordinamento dei giurati ed alla procedura nei giudizi avanti le Corti d'assise.

L'onorevole Pisanelli, a cui ha ceduto il suo turno di parola l'onorevole Camerini, ha facoltà di parlare.

**PISANELLI.** (*Della Commissione*) Non è mia intenzione di rispondere all'abbagliante discorso pro-

nunciato nella tornata di ieri dall'onorevole nostro collega il deputato Puccini; questo è carico del relatore ed egli saprà degnamente sdebitarsene. Non dimeno, per dovere di cortesia e per mostrare con quanta viva attenzione io abbia seguito il suo ragionamento, lo riassumerò nei suoi punti principali.

Il suo discorso si divide in due parti.

Nella prima egli ha confortato con la sua opinione le innovazioni introdotte nella legge esistente, ed in questa parte io non posso che ringraziarlo del suo benevolo concorso.

Nella seconda parte egli ha impresa una requisitoria furiosa contro l'istituzione dei giurati; ed ha tentato in ultimo di avvalorare le sue amare conclusioni con l'autorità di uno scrittore italiano che è da tutti stimato, quella di Gian Domenico Romagnosi.

Non posso trattenermi in questa congiuntura dal ricordare un altro nome quello di Pellegrino Rossi il quale, avendo studiato da presso l'istituzione dei giurati, ed avendo avuto l'opportunità che non ebbe mai il Romagnosi di seguirne l'esperimento, non mancò di raccomandarla all'Italia come una istituzione benefica.

Le ragioni esposte dall'onorevole Puccini furono le seguenti.

Egli disse che i giurati erano incompetenti a risolvere le questioni di diritto e meno atti che i giudici permanenti a risolvere le questioni di fatto; che il giurì non poteva raccomandarsi nè come metodo di educazione popolare, nè per la poca impressionabilità dei giurati, nè per la incorruttibilità loro, e per avvalorare tutte queste affermazioni sue, andò cercando in Grecia, in Roma, nei tempi tristi dell'Inghilterra, in quelli sanguinosi della Francia alcuni esempi stimati da lui atti ad impaurire quasi la coscienza degli Italiani che pur vivono nell'anno di grazia 1874.

La storia è un buon arsenale per tutte le opinioni, e di fatti che possono combattere od appoggiare una istituzione, se ne trovano dappertutto, segnatamente quando sono frantesi.

Ma io mi sono sdebitato della mia promessa sino a questo punto e non entro nella confutazione del discorso dell'onorevole Puccini.

Se non che egli, condannando la istituzione del giurì, lo personificava e lo raffigurava in un giurì composto da un beccaio, un fornaio ed un spazzacamino; e di fronte a questa giuria, spiegava con alte parole la sua bandiera sulla quale sta scritto: *l'ignoranza non giova a nulla.*

Onorevole Puccini, se questo giurì che ella ha de-

scritto è il giurì reale, lo combattiamo anche noi ed abbiamo anche noi la vostra bandiera, cioè, l'ignoranza non giova a nulla, non può produrre beneficio alcuno.

Unitevi dunque con noi, cercate con noi di portare quelle modificazioni alla legge che possano escludere dalla giuria l'ignoranza, che possano eliminare il beccaio, il fornaio, lo spazzacamino, perchè nei principii siamo d'accordo colle vostre conclusioni, e certamente ci accomoderemo per via se saremo animati dal medesimo intento.

Cercherò adunque di dimostrare che veramente il principio nostro è quello stesso il quale venne indicato dall'onorevole Puccini, e che i nostri sforzi tendono a raggiungere quel concetto che egli voleva incarnato nell'istituzione.

Mi rimarrò ad esporre l'idea generale di questa proposta di legge: dei particolari si discorrerà negli articoli. Se non che mi è d'uopo ricordare alcuni precedenti dell'istituzione, affinchè il mio concetto riesca chiaro ed esplicito.

Un fatto non contrastato, nè contrastabile, si è che dovunque appare la libertà, dovunque appaiono le istituzioni liberali, appare accanto ad esse il giurì. Il giurì è un compagno indispensabile, necessario, fatale, se si vuole, della libertà.

L'onorevole Puccini ha cercato di spiegare l'introduzione dei giurati nei paesi liberi. Egli ha detto che i popoli venuti a libertà hanno guardato all'Inghilterra, e vedendovi l'istituzione dei giurati hanno cercato di imitarla. Ma, mi spiegherebbe egli perchè mai le istituzioni giudiziarie inglesi non sono state imitate nel continente europeo, ad eccezione del giurì? Se gli altri popoli d'Europa fossero stati ispirati da uno spirito di servile imitazione per le istituzioni inglesi, non avrebbero essi trapiantato nel proprio paese lo sceriffo, il banco della regina e tutti i barocchi ordini giudiziari onde è retta l'amministrazione della giustizia in Inghilterra?

L'onorevole Puccini soggiungeva: voi avete malamente imitato il giurì inglese, perchè nell'Inghilterra c'è il giurì speciale, perchè il giurì deve colà decidere ad unanimità di voti, perchè nell'Inghilterra si richiede dai giurati che essi abbiano a dire tutta la verità e non già che si debbano pronunciare secondo le loro convinzioni.

Non sono questi i caratteri sostanziali di differenza fra il giurì inglese ed il giurì adottato nel continente. Volete voi introdurre, imitando l'Inghilterra, i giurati speciali? Ma avete voi dei magistrati speciali nella magistratura permanente? Quando è sorto nei giudizi penali qualche magistrato speciale,

è stato perseguito dall'odio e dall'abbominazione di tutti gli uomini civili. (*Bravo!*)

C'è un magistrato speciale, ed è il tribunale di commercio; ma vacilla, ed io non credo che possa vivere lungo tempo. (*Bene!*)

Voi volete la unanimità nelle deliberazioni; ma voi stesso avete fatta la critica di questa condizione. Tutti gli scrittori oggi la combattono.

Si trova gran differenza tra il giurì inglese ed il nostro, nel diverso modo col quale è interrogato il giurato; ma questa differenza è immaginaria.

Esistono radicali differenze fra il giurì inglese e il giurì adottato nel continente, ma sono diverse da quelle enunciate. Nell'Inghilterra, oltre il giudizio definitivo, è dato al giurì anche il giudizio di accusa; v'è colà il gran giurì. In Inghilterra non solo nei crimini, ma su tutta la materia penale danno giudizio i giurati. In Inghilterra non solo la materia penale, ma tutta la materia civile è soggetta ai giurati.

Volete voi imitare fedelmente il giurì inglese? La conseguenza andrebbe direttamente contro i vostri principii.

Dovunque, o signori, dovunque apparì la libertà apparì il giurì. Ed in Italia non abbiamo noi avuta la prova di questa mia affermazione? Rammentate i bagliori della libertà che rischiararono per pochi giorni l'Italia nel 1820. Sorse allora in Napoli un ministro di nome illustre, di autorità incontestata, Francesco Ricciardi, a proporre l'istituzione dei giurati. Nel 1848 ebbi io l'onore di proporre nel Parlamento napoletano l'istituzione dei giurati. Appena in Torino fu proclamato lo Statuto, si sentì che non potevasi indugiare (almeno per alcuni reati) l'istituzione dei giurati, e fu applicata per i reati di stampa. Ed io, o signori, non dimenticherò mai quel giorno, come uno dei più solenni, dei più benigni della mia vita, in cui, amante antico, e caldeggiatore di questa istituzione, la vidi attuata la prima volta nella città di Torino, ed assistetti ad una discussione, nella quale prese parte quel valente oratore che era il deputato Brofferio difendendo il *Messaggiere Torinese*. Il mio cuore palpitava vedendo attuata un'istituzione, la quale un giorno o l'altro sarebbe divenuta istituzione di tutta la famiglia italiana.

Ebbene, o signori, il giurì fu attuato in Torino in un modo nuovo, ed a mio parere pericoloso. Erano giurati tutti gli elettori, ed in occasione del giudizio si estraevano a sorte, e la sorte dava i giurati. Era larghissimo questo procedimento, ma ognuno ne prevedeva, e più tardi ne furono anche sperimentati i pericoli. Pure nel 1857 surse nel Parlamento una proposta del ministro De Foresta

per una riforma della composizione del giurì. Quella riforma era appoggiata dal conte di Cavour, e sapete voi, o signori, come fu troncata quella discussione? Colla promessa, e coll'affidamento dato (credo che fosse un ordine del giorno proposto dall'onorevole Rattazzi), che il giurì si sarebbe esteso a tutti i reati. Nè mancò l'onorevole Rattazzi nel 1859 di attenere la promessa data; ma egli, discostandosi dalla legislazione adottata nel Piemonte transitoriamente, si attenne alle regole dettate dalla legislazione francese.

Signori, quando l'Italia fu unificata il giurì fu esteso a tutte le provincie. Ora, come accade, come si spiega che il giurì si stabilisce ovunque appaia il regime rappresentativo? È questo un fatto che lo spiega lo stesso regime rappresentativo. Il regime rappresentativo non significa altro che il concorso del paese negli affari pubblici.

Il paese concorre nell'amministrazione comunale, concorre nell'amministrazione provinciale, concorre nella legislazione, e volete che egli non senta il bisogno, non senta il diritto di concorrere nei giudizi, di partecipare ad essi quando si tratta di cose così importanti, quando si agita la questione dell'onore e della vita dei cittadini?

E questo concorso del paese, questa sua partecipazione nei giudizi penali è raccomandata da due concetti che non potete combattere ed oscurare, il bisogno prepotente dell'indipendenza, il bisogno della imparzialità del giudice.

Io non ho mestieri di volgere parole di lode alla magistratura permanente.

Io sono sicuro quanto l'onorevole Puccini della sua indipendenza e della sua imparzialità, e quando alcune volte ho udito in questa Camera muovere accuse di dipendenza contro dei magistrati ne ho riso nell'animo mio, e me ne sono ad un tempo sdegnato.

So quanto i ministri hanno l'obbligo di rispettare e rispettano la coscienza dei magistrati, so quanto i magistrati sieno indipendenti e rispettino la propria coscienza.

Ma ciò non basta, il bisogno della sicurezza è prepotente, ciascuno di noi vuole essere sicuro oggi e sempre, vuole essere sicuro in qualunque eventualità della vita civile; ebbene, questa sicurezza incrollabile, piena, assoluta, non possiamo ottenerla che dalla istituzione dei giurati.

Non regge a questo confronto la magistratura permanente coll'istituzione dei giurati.

Ma non vi sono dei difetti nel giurì? E chi lo nega? Trovate voi una istituzione umana che non abbia difetti? Ne ha.

Chi di noi non ha sospirato questo regime del quale fortunatamente noi siamo in possesso? Quanto lavoro, quanti stenti, quanti martirii non costano queste libere istituzioni alle generazioni passate e alle presenti! E noi, noi soli godiamo il frutto di tanto travaglio secolare. Ora credete voi che questo regime rappresentativo non abbia i suoi difetti? Ve ne citerò uno solo. Credete voi che sia senza discapito della Legislatura l'introduzione della questione politica nella discussione d'ogni legge? Non accade spesso che alcuno accetti o rigetti una legge, non esaminando se essa sia o no giusta, ma ispirando il suo voto alle condizioni politiche in cui si trova il paese? Non è questo un grande, un grandissimo difetto del regime rappresentativo? Eppure, se mai un giorno, che Dio sperda l'augurio, dovesse ruinare l'aula del Parlamento, chi di noi, piuttosto che sopravvivere a questa ruina, non desidererebbe di esservi sepolto per sempre? (*Benissimo! Bravo!*)

Ha dei difetti il giurì; adoperiamoci con amore ad emendarli per quanto è possibile. E quali sono i difetti che l'attuazione del giurì ha dimostrato in Italia? Questo è il punto vero della questione.

Lasciamo Atene e Roma, lasciamo Parigi e Londra. Il giurì in Italia è stato attuato in mezzo a condizioni difficilissime. Rammentate che in alcune parti d'Italia ferveva il brigantaggio, fervevano le reazioni, e su questa nuova istituzione si è versato tutto il peso di queste delinquenze e d'innumerabili processi. Eppure nei primi anni in Italia questa istituzione fu circondata da un coro di benedizioni. Ci furono stranieri venuti in Italia, stupiti del modo come funzionava il giurì, e rammento un uomo di Stato inglese che, dopo avere assistito parecchie volte alle discussioni tenute nelle Assise napoletane, diceva parere a lui che il giurì italiano non si mostrasse punto inferiore al giurì inglese.

Solo nel 1863 sorse nel Parlamento una voce, ed era appunto quella dell'oratore eloquente che io testè ricordava, dell'onorevole deputato Brofferio, ma sorse forse ad accusare il giurì? Egli accusava la magistratura, e segnatamente i presidenti, e richiedeva che i giurati fossero eletti dagli elettori politici.

Io allora dissi: è troppo presto il portare un giudizio su questa istituzione che da tre anni solo è in vigore; aspettiamo dal tempo i suggerimenti che l'esperienza potrà fornirci.

La Camera accolse le mie richieste, e respinse la proposta di modificazioni al giurì.

Ma non dissimulo che più tardi si sono elevate parecchie voci contro il giurì; un dubbio, un sc-

spetto sulla efficacia, sulla bontà di questa istituzione è divenuto, lo dirò pure, comune a molti.

Io aveva notato nel 1863 un fatto assai grave, che, cioè, in Italia, non era avvenuto quello che avvenne in Francia, dove la magistratura aveva guardato l'istituzione del giurì con diffidenza e con rancore; la magistratura italiana si era accomunata col giurì amichevolmente; le prime lodi fatte al giurì sono partite dal banco dei magistrati. Ed io rammento due egregi magistrati, il Denardis ed il Delectis, che per molti anni avevano retto con amore, con solerzia le Corti di assise, degni apologisti di questa istituzione.

Quest'apologia partiva da coloro che erano meno interessati a lodare, da coloro che avevano assistito quotidianamente e per molti anni alle funzioni del giurì.

Non tacerò che alcuni magistrati hanno, in epoca a noi più recente, proferito un giudizio diverso, associandosi alle dubbiezze che ho innanzi accennato.

C'è nell'animo di molti un sospetto sulla bontà di questa istituzione.

Io mi sono presa la pena di leggere tutti gli opuscoli venuti fuori su questo argomento. In alcuni più o meno apertamente è manifestato questo sospetto, in altri è combattuto. Citerò tra questi ultimi i lavori del compianto Pizzamiglio, del Gabelli, del Bianchi, del giovane egregio Carelli. Quali sono i rimedi che si propongono dagli avversari del giurì? Quello in cui i più si accordano è questo: riducete, essi dicono, l'istituzione dei giurati ai soli reati di stampa, ai soli reati politici.

Ma questa proposta, o signori, contiene già la soluzione della questione generale che l'onorevole Puccini proponeva. Perché volete nei reati di stampa e nei reati politici applicato il sistema dei giurati? Perché, si risponde, qui davvero ci è bisogno di essere sicuri che il giudice sia indipendente e imparziale. Ed allora io vi domando: quando avrete voi stabilito il giurì pei reati di stampa e pei reati politici col disegno di dare al giudicabile un giudice certamente indipendente, imparziale, come risponderete a tutti gli altri imputati, i quali vi diranno: ma anche noi abbiamo il diritto di avere un giudice indipendente, imparziale? (*Bravo! Bene!*)

Quali sono le accuse fatte in Italia contro il giurì? Distinguiamo le accuse vere dalle false.

L'onorevole Puccini mi ha fatto l'onore di ricordare un mio libro scritto nel 1856; egli però ha potuto accorgersi e chiunque l'ha letto ha potuto convincersi che anche in quel tempo in cui non vi era che un sospiro indefinito e universale per questa istituzione io non fui trascinato da cieca passione e

per quanto potei mi sforzai di fare un'analisi imparziale e severa di questa istituzione, dicendone francamente i pregi ed esponendone con pari franchezza i difetti.

Io dunque sono in diritto di pregare la Camera di accompagnarmi pazientemente nell'esame che impendo, per distinguere ciò che vi ha di vero e ciò che vi ha di falso nelle accuse che vengono mosse contro il giuri.

La più comune e la più grave di tutte le accuse è questa: che il giuri è una promessa d'impunità e che, cresciuta la criminalità in Italia e cresciuto il numero dei reati, la causa unica di quest'aumento di reati sia l'istituzione del giuri.

Io mi dolgo di cuore che noi ancora non abbiamo in Italia gli elementi necessari per portare un giudizio esatto intorno alla materia dei reati.

Io feci quant'era in me nel 1863 per promuovere le statistiche in Italia. E noi abbiamo una statistica, essa riguarda il 1863. Questi lavori furono tralasciati negli anni seguenti: nel 1868 ripresi.

Io confido che una delle cure dell'onorevole ministro sarà quella di dare a questi lavori una spinta efficace, imperocchè è triste di non sapere noi stessi ove rivolgerci per cercare la soluzione di problemi, che spesso dipendono dalla notizia dei fatti.

Or bene, anche alla cieca io voglio ammettere che il numero dei reati dal 1860 in poi si sia di mano in mano accresciuto. Ma anche ammesso questo fatto, chi non vede che sia effetto di cause molteplici, che si riscontrano tutte nelle condizioni, alle quali noi siamo pervenuti dal 1860 in poi?

Quando avete un rivolgimento politico, che vi sfascia sette Stati, che vi ferisce tanti interessi, che vi urta tante opinioni, che spezza tutti i freni da cui la società era retta, che scrolla tutte le basi su cui essa era costituita; e sopra tante rovine sorge con nuove leggi, con nuovi ordini un nuovo reggimento, non vi spiegate naturalmente un'esplosione di passioni, di interessi offesi, di vendette private, le quali non hanno altra via che quella del delitto?

Io prendo le figure più tetre, più tristi, dei reati avvenuti, quelle del brigantaggio e delle reazioni sanguinose surte in molte parti delle nostre provincie. Ebbene, potrà credere qualcuno sul serio che il brigantaggio e le reazioni siano dipese dalla mitezza dei giurati, dall'impunità, che dai giudizi dei giurati è stata assicurata ai delinquenti?

Esaminiamo più davvicino il fatto. Gli avversari dicono che il giuri sia una promessa d'impunità. Guardiamo le statistiche, quelle almeno che ab-

biamo. Se ragguagliate le pronunziazioni avvenute in Italia con quelle che avvengono oggi in Francia, in Inghilterra, nel Belgio, voi troverete che nella media la proporzione della giuria italiana supera nelle condanne quella di questi paesi. Diffatti, potete fare un conto che le condanne camminano colle assoluzioni in questa proporzione: su 100 condanne le assoluzioni vanno da 21 a 28 in Italia: negli altri paesi dal 22 al 30. Dunque i giurati italiani non sono più indulgenti dei giurati di altri paesi.

Ma ragguagliate, o signori, le pronunziazioni dei giurati italiani, con le pronunziazioni della magistratura permanente. Or bene, noi avevamo le Corti criminali. Era una magistratura che giudicava dei misfatti. Abbiamo una statistica che corre fino al 1852, la proporzione era questa. Sono descritti parecchi anni che variano, per le assoluzioni, da 30 a 28 a 24 a 22, cosicchè su 100 accusati la media è di 25 assoluzioni. Quasi la stessa media che offre oggidì il giudizio dei giurati. È dunque chiaro non potersi affermare che i giurati sono una promessa di impunità.

Ma ho parlato dei tempi passati; ora vi prego rivolgere lo sguardo alle sentenze dei magistrati presenti.

Guardate le pronunziazioni delle Corti d'assise, dopo che il giuri ha dichiarata la colpabilità di un individuo. Si applica forse mai il massimo della pena? Questi casi sono rarissimi. Spesso è il minimo della pena che si applica; il più delle volte la media.

Ora, se i magistrati permanenti assistessero ad un triste spettacolo e vedessero rovinare la giustizia; se d'ordinario fosse presentata ad essi una dichiarazione improntata d'indulgenza e di mitezza, essi naturalmente terrebbero a loro dovere di rialzare il vigore della legge, applicando il *maximum* della pena.

Ma se accade il contrario, se d'ordinario i magistrati si attengono al *minimum*, con qual dritto direste ai giurati: voi siete indulgenti, voi siete l'egida degli accusati, siete un istrumento inefficace alla repressione penale? (*Benissimo!*)

E questo non è tutto. Noi abbiamo la magistratura permanente per la maggior parte dei reati; perocchè, secondo le istituzioni odierne, la maggior parte dei reati cade sotto la giustizia correzionale. Vi siete voi mai dato la pena di esaminare i risultati della giustizia correzionale?

Io mi permetto una digressione.

Dirò una cosa dura, una cosa amara, che tengo da molto tempo nell'animo, ma la dirò. Noi non abbiamo giustizia correzionale! E quando cercate le

cause per cui i reati si moltiplicano, non dubitate di affermare che una delle precipue è appunto questa. Quando il paese, quando il minuto popolo osserva non puniti i minori reati, quelli dei quali ha più chiara, più prossima, più ripetuta l'esperienza, allora acquista fede all'impunità.

Ecco quello che accade nel nostro paese. Un giudizio correzionale va innanzi al tribunale, dal tribunale passa alla Corte d'appello, da questa alla Corte di cassazione. Quanto tempo decorre dal reato sino all'applicazione della pena? Quattro, cinque anni, qualche volta sei, e sette, se la Cassazione ha annullato. Ed in questo stato di cose credete voi sul serio all'esistenza di una giustizia correzionale? Se il testimone, o la parte offesa sono chiamati innanzi al giudice d'appello dopo due anni, la loro voce sarà ispirata dal solo sentimento di compassione per l'accusato, ed agli altri l'azione stessa della giustizia così tardiva sembrerà importuna e molesta. E se dopo quattro o cinque anni scenderà la pena sopra il colpevole di una ingiuria, o di altro piccolo delitto, già obbliato, la coscienza pubblica invece di sentirsi ristorata, e di applaudire, disapproverà la pena, la legge e il legislatore.

Questi indugi dei giudizi correzionali bastano, pare, a darvi ragione della mitezza, della fiacchezza dei giudizi correzionali. Di questa mollezza si fa colpa ai giudici permanenti; ma è una colpa che essi sentono di non potersi rimproverare, e a cui fatalmente soggiacciono.

Quando si giudica di un piccolo delitto dopò che è corso molto tempo, la schietta applicazione della legge riesce severa e pure inefficace. Le pene immediate sono quelle che raggiungono lo scopo della giustizia punitrice, e servono a ristorare l'ordine morale violato, a frenare le colpevoli inclinazioni, a impedire i delitti futuri.

Al nostro sistema correzionale corrisponde il sistema francese; ma pure in Francia non si lamentano i danni che accadono presso di noi, appunto perchè la giustizia correzionale che presso di noi è tarda e manchevole, è colà efficace e spedita. Ciò nasce dalla diversità delle condizioni.

Il numero dei giudizi correzionali in Francia, presso i tribunali è grandissimo, ma assai limitato in Appello. Gli appelli correzionali presso la Corte d'appello di Parigi, in un anno ascendono a 1200: presso di noi, prendete la Corte di Napoli, ha circa 3500 appelli ogni anno; nei due soli mesi di gennaio e febbraio 1874 si sono portati alla detta Corte 110 appelli. In Francia i ricorsi alla Corte di cassazione in materia correzionale, per tutta la Francia,

comprese le colonie, sommano a 500. In Italia la sola Corte di cassazione di Napo'i ne riceve 7000.

Signor ministro, io mi rivolgo a lei: io credo che questa sia la vera, la grande piaga dell'amministrazione della giustizia, l'argomento veramente degno di tutta la sollecitudine del potere esecutivo e dei rappresentanti del paese. Assuma pure, onorevole signor ministro, l'impresa di ristorare la giustizia correzionale; il paese ne avrà grandi benefizi.

Nelle grandi economie, che si possono compiere ricostituendo la giustizia correzionale scevra d'inutili fardelli, troverete il prezzo per rialzare gli stipendi dei magistrati oggi sì scarsamente, sì poco degnamente retribuiti; voi assicurerete la repressione dei reati correzionali, voi avrete la gloria di scemare in Italia il numero dei delinquenti, dei giudizi penali e delle pene.

Ritornando ora al mio tema io posso concludere: l'accusa che i giurati siano una promessa di impunità non ha fondamento nei fatti, ed è anzi smentita da essi.

Ma c'è un'altra accusa, vera e grave. A ciascuno di noi è accaduto di udire parlare di qualche verdetto ingiusto ed assurdo, di qualche verdetto che è stato oggetto di scandalo e di allarme, per la coscienza pubblica.

Ammetto il fatto, ma io v'invito a fare meco due osservazioni. Innanzitutto siete voi ben sicuri che la colpa di tutti i verdetti erronei debba ricadere tutta ed esclusivamente sugli omeri dei giurati? In parecchi casi la magistratura permanente che concorre in tali giudizi non è responsabile anch'essa degli effetti che si lamentano? Aggiungerò che di ordinario i verdetti pei quali si mena grande scalpore non sono bene studiati.

Io desidererei che il Ministero seguisse con occhio vigile, con ogni diligenza questi verdetti che destano un clamore nel pubblico, perchè a me è avvenuto spesse volte di osservare che quel clamore era inopportuno, e che quei verdetti, bene scandagliati, potevano meritare ben altro giudizio di quello pronunciato dal pubblico.

Citerò due fatti. Non dirò in qual Corte nè presso qual paese siano avvenuti.

Un giovane cassiere era tradotto innanzi alla Corte d'assise per sottrazione. I giurati dichiararono che non era colpevole, e nella città si gridò a coro contro questo verdetto. Mi feci a cercare i particolari del fatto e del giudizio, e seppi che quel giovane aveva tolto dalla cassa pubblica una somma per soccorrere alle sventure di suo padre e quasi sotto l'imperio paterno; si presentava alle Assise

con una nota del ministro delle finanze colla quale si dichiarava che la finanza era stata risarcita e che nulla più aveva da pretendere da lui; e si presentava alle Assise, giovane di 22 anni, dopo essere stato tre anni in carcere.

Signori, il giurì ha detto che non era colpevole. (*Bene!*) Io credo che molti di noi non avrebbero arrossito di proferire la medesima sentenza.

Riferirò un altro fatto.

Un giorno fu sorpresa una casa, si trovarono tre individui occupati a falsificare dei biglietti di Banca; si trovarono i biglietti e le macchine. Furono tradotti alle Assise, ed i giurati li dichiararono non colpevoli.

Un rumore grandissimo si levò contro questo verdetto; io stesso ne fui turbato; cercai d'informarmi dei particolari della causa; eccoli: c'era stato un agente provocatore il quale aveva istigati, sedotti, trascinati quegli sciagurati al delitto; egli stesso aveva ad essi apprestato la casa, le macchine, gli strumenti, e dopo averli messi all'opera, ed averli spinti a fabbricare la carta falsa, gli fece sorprendere. Nella sezione di accusa questo agente era stato messo in libertà.

I giurati fecero giustizia dell'ingiustizia della sezione d'accusa.

Tutto ciò vi prova, o signori, che, quando si odono lamenti contro alcuni verdetti, non bisogna essere corrivi a giudicare, e spesse volte troverete più giusto un verdetto del quale si mena grande scalpore di quello che non sia un altro verdetto accompagnato da unanime plauso.

Con tutto ciò io non voglio negare che alcuni verdetti siano veramente da riprovare. Ma ciò non mi turba; l'errore è pure inevitabile negli umani giudizi. Ciò che mi turba, ciò che turba la coscienza pubblica, è la negligenza del legislatore: se questo trascura quei temperamenti opportuni, per premunire i giudizi pubblici dall'errore, necessariamente s'insinua nell'animo dei cittadini un legittimo sospetto, una giusta diffidenza.

Ora, chiunque guarda al giurì, non può non essere turbato vedendo talvolta intruse in esso persone assolutamente incapaci ed indegne di sì nobile ufficio.

Citerò l'autorità irrecusabile di un magistrato che dirigendo per più anni l'ufficio del pubblico Ministero presso la Corte di Napoli, ha mostrato in tutti i suoi atti quella severità e maturità di giudizio che ha renduta la sua voce autorevole presso tutti.

Ebbene, il Mirabelli, dopo di aver fatte le lodi del giurì, conchiude con le seguenti parole: « Il 1867

è stato il primo anno che il giurì di sezione è stato estratto dalla lista annuale, formata secondo la legge del 1865. Abbiamo migliorato in alcuni casi, in altri no. Si sono avuti giurati analfabeti, giurati indulgenti pei rei, perchè capaci di fare lo stesso di cui il reo era accusato, o almeno di fare lo stesso in condizioni pari. »

Ecco signori, il punto vero, ecco il fatto che richiama tutta la nostra sollecitudine.

Io non cerco di sapere se in alcuni casi il giurì abbia errato; ciò può turbare coloro soli che hanno notizia di quel fatto; ma quando io so che tra i giurati ci può essere un analfabeta, un uomo privo di ogni intelligenza, un uomo corrotto, io sento che legittimamente tutto il paese può agitarsi ed esser turbato. Si agita e si turba legittimamente ogni onesta coscienza, quando vedo che la giustizia del mio paese non è affidata a coloro che veramente ne sono degni e capaci.

Ebbene, signori, quale adunque deve essere il nostro compito?

Deve essere quello di allontanare questo fatto, e per conseguenza i pericoli e i danni che da esso possono nascere.

Le istituzioni attuali ci rassicurano intorno ai pericoli accennati? Quali modificazioni noi abbiamo portate ad esse?

La legislazione attuale, in quanto alla composizione del giurì, è una imitazione della legge francese.

Io non ho bisogno di diffondermi in molte parole per dimostrare che essa non corrisponde in tutto alle nostre esigenze. Io l'aveva già dimostrato fino dal 1856, e l'esperienza ha confermato i miei giudizi: la legge attuale vi dice che ogni elettore può essere giurato, e così si crea una confusione del corpo elettorale col corpo dei giurati, che è affatto anormale.

Sento che alcuno dei precedenti oratori ha già trattato questo argomento, ed io non insisterò sul medesimo, parendomi certi ed incontestabili i difetti dell'odierna legislazione. Dirò solo che questa confusione fa sì che s'insinui nei giudizi dei giurati anche il sentimento politico, e ci toglie quelle garanzie che possono darci affidamento di un buon giudizio. Inoltre, tanto in Francia, quanto in Italia, il legislatore, vedendo essere impossibile di chiamare tutti gli elettori a giudicare, ha dovuto ricorrere alla scelta. Ora, quando si ricorre alla scelta, spesso avviene che essa sia viziata da negligenza o da parzialità che rende la scelta anche più sospetta. Ma è egli possibile, determinando alcune categorie, essere sicuri che le persone in esse com-

prese sieno atte a discutere le questioni che loro si presentano? A noi è sembrato di sì.

Nel 1856, quando ebbi l'onore di esporre al conte di Cavour il concetto delle categorie come fondamento per la composizione del giuri, quell'uomo insigne mi disse: « sono certo che, se sarà attuato, avrà imitatori, ma è un concetto nuovo. » Ebbene sono passati parecchi anni e il mio concetto è stato già adottato in parecchie legislazioni d'Europa; noi cominciamo oggi soltanto a rivolgervi la nostra attenzione.

Non credo qui opportuno di allargarmi per giustificare il sistema delle categorie: oggi è pure invocato dalla maggior parte degli scrittori italiani.

Ma il sistema che viene proposto nella presente legge corrisponde pienamente ai miei desideri? Io dichiaro apertamente che accetto la legge, perchè essa si allontana dal sistema vizioso che ha retto i giurati finora; essa si mette sulla buona via; ma io non credo che la percorra tutta quanta. Io credo che le categorie sieno molte, che in mezzo a quelle categorie si possono insinuare anche gli incapaci, anche i poco adatti. Ed ecco perchè io ho consentito, poichè le categorie erano così ampie, così numerose, che ci fosse pure una Commissione di scelta.

Ma quale sarebbe il tipo del sistema? Il tipo del sistema, secondo me, sarebbe questo: che il giurato è fatto dalla legge; la legge dovrebbe descrivere quelle categorie che certamente danno i giurati degni e capaci, ed astenersi da qualunque scelta, salvo un'eliminazione che potesse nascere per circostanze posteriori alla formazione delle liste. Questo è il tipo; a questo tipo dobbiamo giungervi; abbiamo nella legge un passo notevole, percorriamolo.

Io non parlerò delle questioni speciali; queste saranno esaminate agli articoli relativi.

Debbo aggiungere poche parole per esprimere la mia opinione intorno all'ultimo lavoro della Commissione, poichè ebbi la sventura di non potere prender parte ai suoi lavori. In quest'ultimo lavoro si è disputato sul riassunto; se si dovesse mantenere o abolire.

Io ho visto, dalla relazione fatta dall'onorevole Puccioni, che la Commissione si è divisa in due campi uguali; tre sono stati pel mantenimento del riassunto e tre per l'abolizione.

Io sono lieto di esprimere la mia opinione in questo luogo, in questo momento, poichè ignoro io stesso da quale dei miei colleghi mi distacchi, a quale più mi avvicini, poichè i nostri lavori sono andati innanzi con tanta cospirazione di buon vo-

lore, con tanta effusione di deferenza tra tutti noi, che è doloroso anche per un istante solo di distaccarsi da alcuni dei compagni.

Io dichiaro che avrei votato pel mantenimento.

Non ne espongo qui le ragioni, perchè sono esposte nella relazione della Commissione, e ciascuno le intende.

Mi duole però di distaccarmi dalla Commissione sopra una questione assai grave quale è quella che riguarda l'ultima proposta fatta dal ministro guardasigilli, cioè la posizione delle questioni. (*Segni di attenzione*)

PRESIDENTE. Desidera riposare?

PISANELLI. No, ho presto finito.

Che cosa ha proposto il guardasigilli, che cosa ha accettato la Commissione?

Una modificazione sostanziale, gravissima nella competenza dei giurati.

Io credeva che questa legge avesse il solo intento di migliorare la composizione del giuri, di fare in modo che sieno combattute e vinte quelle indegne ritrosie di tutte le classi colte a concorrere al giudizio per giurati.

Ma, per verità, era mio parere che, messasi in questa via, la Commissione dovesse astenersi da quelle più gravi modificazioni che potessero alterare l'istituzione e mutare la competenza del giuri, prima di avere sperimentato il frutto della riforma che noi ora diamo al paese.

Invece la Commissione introduce una modificazione, che mutila la competenza del giuri.

Al giuri oggi si chiede: siete voi convinto che Tizio è colpevole di omicidio per aver fatto questo, questo e questo? La Commissione, d'accordo col Ministero, sostituisce a questa formola, la seguente: siete voi convinto che Tizio abbia alzato il braccio, abbia percosso e ferito Caio?

In altri termini, si desidera interrogare i giurati sul fatto puramente materiale. (*Segni di diniego del relatore*)

Intendo, intendo che ci vuole l'intenzione, la volontà, in quanto possa portare un'imputazione morale, in quanto sia fatto volontario. Ma voi sottraete ai giurati la facoltà di dire se l'accusato è colpevole o no.

Così può sembrare che tramutate i giurati in testimoni, o che diate ad essi il giudizio delle prove. Ma avete considerato che allora le obiezioni contro il giuri potrebbero ingagliardirsi e diventare assai più forti?

Per il giudizio per le prove e gl'indizi, molti preferiscono alla giuria il giudice permanente, poichè i sottili fili dell'induzione possono sfuggire all'ap-



prezzamento retto, sano quanto volete, del giurì, ed essere afferrati dal magistrato.

Voi limitate il giurì ad apprezzare solamente il fatto; in questo, ve lo ripeto, io non posso concorrere nel vostro pensiero.

Vi riferirò due giudizi dei quali fui testimoniaio io stesso: li sottometto alla vostra coscienza, onde mi diciate quale avrebbe potuto essere la pronunciazione del giurì colla vostra formola.

Assistevò alle Assise francesi. Una giovane presa d'amore per un giovane pari d'età, pari di condizione, era rimasta incinta. Pochi giorni dopo di aver partorito seppe che l'infido amante aveva promessa la sua mano ad altra donna, che un dato giorno l'avrebbe sposata; si strinse il bambino al petto, e corse ad attendere gli sposi dinanzi alla porta della chiesa. Li vide entrare, li vide uscire già fatti sposi, corse ratta alla Senna e si precipitò nel fiume col figlio. Fu salva dalla pietà di alcuni generosi, e fu condotta dinanzi al giurì accusata d'infanticidio. Che cosa disse il giurì? Non è colpevole. Il giudice permanente, costretto a vedere il fatto attraverso la formola della legge, incatenato ad essa, probabilmente l'avrebbe dichiarata colpevole.

Ma colui che porta nell'apprezzamento del fatto il sentimento della coscienza pubblica vivo, reale, vede, sa, intende che c'è il fatto materiale della morte di un bambino, ma pure manca l'infanticidio.

Ricorderò un altro fatto.

Un giovinetto era innamorato di una giovane; si vedevano nei giorni di festa in una data ora, in un dato luogo; un giorno quest'ora fu protratta inavvedutamente. È facile intendere come si protraesse quest'ora senza che se ne accorgessero. La giovinetta paventava di rientrare nella sua casa, pregava, scongiurava l'amico a portarla dovunque; questo giovane cerca ricovero negli alberghi, non è ricevuto; si ricovera nella casa di un suo amico. L'amico cede il suo letto, ove si adagia la fanciulla soltanto; si apre un giudizio per ratto. Il presidente della Corte d'assise udendo l'accusato che, piangendo, dichiarava di aver sempre voluto, di volere sposare la giovane; interroga il padre, la madre, tutti acconsentono; i giurati dichiarano che l'accusato non era colpevole, così l'ansia affannosa da cui era compreso l'animo di tutti fu mutata in letizia.

Che cosa ha fatto il giurì? Esercitò qui il diritto di grazia, e la sua dichiarazione era consentanea all'estimazione di tutti coloro che assistevano al giudizio, era consentanea alla coscienza pubblica.

Se voi invece mi limitate la competenza del giurato alla materialità del fatto, voi ne farete un ma-

gistrato, un magistrato privo di quelle qualità superiori che tutti riconoscono nei magistrati.

Io prego i miei colleghi ad avvertire il punto da cui noi siamo partiti. Quale è il fatto che veramente, secondo noi, logora, minaccia questa istituzione? È l'intrusione in essa di uomini che assolutamente si riconoscono incapaci di quest'alto ufficio. Arrestiamoci a questo punto, facciamo quanto è in noi per sanare questo difetto dell'istituzione; il tempo farà il resto. Ed io sono sicuro che, per quanti contrasti questa istituzione possa avere, essa non cadrà fino a tanto che non cadranno (e certo non cadranno mai) le libertà del nostro paese. (*Bravo! Benissimo!*)

VIGLIANI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori, nell'ascoltare con quell'attenzione, di cui io mi faccio un debito costante, i molti oratori i quali hanno preso parte a questa discussione generale, di due cose mi sono singolarmente rallegrato e compiaciuto: l'una è l'estensione che si è creduto, secondo me molto opportunamente, di dare alla discussione, e che porge chiaro argomento dell'importanza, attribuita da coloro i quali parlarono, e dalla Camera che li ascoltò, alla grave questione che stiamo discutendo. Di siffatta importanza il Ministero e la Commissione sono altamente penetrati, non meno che l'onorevole Righi, il quale, non saprei per quale motivo, ha mostrato di dubitarne. Certamente il progetto di legge che sta dinanzi alla Camera, e le considerazioni da cui esso è accompagnato, sia da parte del Governo che da parte della dotta Commissione, non porgevano all'onorevole Righi motivo di sospettare che l'argomento fosse meno di lui, e dal Ministero e dalla Commissione apprezzato.

L'altra cosa, come diceva, di cui mi sono rallegrato e compiaciuto, è la temperanza e direi anche la benignità generalmente usata da coloro che ragionarono; talchè anche quelli che non si chiarirono interamente favorevoli alla legge, si presentarono non tanto come avversari assoluti ed intransigenti, quanto come amici della istituzione e solleciti soltanto di vederla più seriamente e più efficacemente assicurata.

Una sola eccezione debbo fare, e si riferisce al discorso bollente di giovanile ardore, dell'onorevole Puccini, il quale si è francamente dichiarato avversario della istituzione del giurì.

Animato da questi auspizi io mi faccio ad esporvi brevemente le ragioni della legge, ed a rispondere,

anche più brevemente, a quelle obiezioni che sono state messe in campo.

La scienza e la storia di tutti i popoli liberi, o signori, ci ha insegnato a distinguere nella istituzione della giuria due elementi: l'uno costante e stabile, ed è il principio della partecipazione del popolo ai giudizi penali il *ius vitae et necis* confidato al giudizio popolare; in alcuni paesi questa partecipazione fu anche estesa ai giudizi civili; l'altro, che direi mutabile, non solamente tra i diversi popoli, ma anche in ciascun popolo, è quello che concerne l'attuazione dell'istituto; l'attuazione che comprende la designazione dei cittadini chiamati ad intervenire nei giudizi come giudici popolari; la competenza di questi giudici, e il modo di esercitare le loro funzioni, ossia il procedimento da osservarsi nei giudizi in cui intervengono i giudici cittadini.

Il primo elemento, che è quello della partecipazione del popolo ai giudizi penali, come molto saviamente e da maestro nella materia osservava poc'anzi l'egregio Pisanelli, è talmente collegato colle libertà politiche, che la storia ce lo presenta come compagno indivisibile della libertà, come appannaggio di tutti i popoli, che si costituirono in reggimento libero. E non solo questo principio fa parte costante del patrimonio, direi così, delle franchigie liberali, ma ne segue costantemente le sorti; cosicchè nasce l'istituto colla libertà, cresce e prospera colla libertà, e se accade che la libertà decresca e decada, il giuri segue lo stesso moto discendente, e quando, come sgraziatamente è accaduto, muore la libertà, perisce l'istituto colla libertà medesima.

Della qual verità forse nessun popolo ci offre un quadro più sicuro e più chiaro che il popolo di Roma.

Coi consoli, Roma acquista il diritto di prender parte ai giudizi popolari; esercita questo diritto per molti secoli, nel corso dei quali, noi vediamo una lotta quasi costante delle caste, in cui il popolo era diviso, per contendersi l'esercizio di questo diritto. Riservato all'ordine senatorio in origine, è contrastato vivamente dall'ordine equestre.

I Gracchi dopo lunga lotta ottengono che il diritto passi all'ordine equestre. Questa riforma dà in seguito luogo ad altra viva lotta, da cui nasce la partecipazione dei due ordini al diritto di intervenire nei giudizi penali. Si giunge ai tempi luttuosi delle proscrizioni Sillane, e Silla d'un colpo toglie il diritto d'intervenire nei giudizi popolari all'ordine equestre, e lo toglie anche ad una piccola parte dell'ordine plebeo, che vi era per una legge speciale stato ammesso, restituendolo al Senato; e col Se-

nato di Roma sotto la dominazione ed oppressione imperiale, scompare il diritto di prender parte ai giudizi popolari, e nasce una magistratura creata interamente dal potere dominante. Io credo, come vi diceva, che non si possa trovare una immagine più sicura della istituzione del giudizio popolare, e delle sue condizioni, e delle sue sorti, e dirò pure, della sua importanza.

L'Inghilterra, che ebbe il raro privilegio di mantenere salde le libertà e svilupparle, dacchè con la *Magna Carta* le acquistò, andò svolgendo l'istituzione dei giurati, a misura che svolgeva le istituzioni liberali. E se, come è stato costantemente osservato, la storia dell'Inghilterra ci rivela alcuni periodi nei quali i giurati hanno fatta cattiva prova; nei quali, come tutte le altre istituzioni, essi pagarono il loro tributo alla debolezza umana, e si lordarono di gravi colpe, quei tempi eran tempi di decadenza della libertà, erano tempi in cui gli Inglesi lottavano per conservare le libertà dei loro avi; e quando uscirono vincitori da quella lotta ristabilirono in seggio il giuri, e gli resero tutta la sua forza. E se voi vi farete a scorrere la storia dell'Inghilterra dopo l'ultima sua rivoluzione del 1688, non incontrerete più quegli scandali, non incontrerete più quei giudizi deplorabili di cui l'onorevole Puccini, a favore della sua tesi, vi è venuto tessendo una storia molto dolorosa.

Ho detto che il principio delle istituzioni del giuri è costante e stabile presso i popoli liberi; quindi noi ci siamo ben guardati, nel presentarvi il nostro progetto di legge, dal sollevare nemmeno un dubbio sulla conservazione dell'istituto, il quale non è stato menomamente posto in questione. Col progetto di legge vi si chiede soltanto una riforma che regoli questa istituzione; esso adunque riguarda il secondo elemento, il modo di tenere i giudizi per mezzo dei cittadini; non riguarda punto il principio su cui la istituzione è fondata.

Io vi confesserò francamente, signori, che avrei desiderato che in quest'Aula non si fosse sollevata la questione intorno al mantenimento della giuria, perchè a me cagiona un vivo disgusto l'intendere soltanto che un popolo libero possa un giorno dubitare del suo interesse a mantenere una istituzione della quale tutte le nazioni libere si sono sempre mostrate gelose.

Nè a me consta che si trovi nella storia un esempio solo di un popolo che abbia abdicato il diritto d'intervenire nei giudizi penali pur mantenendo le sue libere istituzioni. E sono ben sicuro che non sarà l'Italia che darà per la prima quest'esempio; l'Italia la quale, secondo me, è stata una delle terre

più antiche in cui l'istituzione dei giudici cittadini sia sorta, sia durata lungamente, ed abbia molto prosperato.

Io non mi farò qui a confutare gli argomenti con cui l'onorevole Puccini ha creduto d'invitarvi, non a riformare il giuri, ma ad abolirlo; imperocchè non potrei che attenuare la splendida confutazione che avete poc'anzi intesa dal labbro eloquentissimo dell'egregio vostro collega Pisanelli. Egli che ha speso lodati studi sopra quest'argomento, che lo ha esaminato in tutte le sue parti, era, secondo me, in quest'Assemblea l'uomo chiamato più direttamente e più apertamente a dare adeguata risposta all'onorevole Puccini.

Ed egli, il veterano della libertà, l'uomo che ha lungamente meditato sopra questa istituzione, ha dato una benevola risposta al giovane deputato, il quale certamente con molta coscienza e con profonda persuasione vi ha fatto una proposta, che io non credo possa trovare in questo recinto molti seguaci.

Io ritengo dunque che non è nemmeno da porsi in questione la istituzione del giuri, la quale spero che terremo cara e cercheremo di migliorare e conservare al pari di tutte le altre nostre libere istituzioni. Ma se noi dobbiamo essere tenaci conservatori della istituzione, non è a dirsi lo stesso del modo di regolarne l'attuazione. È questa la parte variabile e mutabile, e deve essere tale come sono variabili e mutabili le forme di tutte le istituzioni umane.

Non c'è istituzione la quale, fino dal suo principio sia nata perfetta; tutte le istituzioni nascono imperfette, e non è che la lunga esperienza del tempo che ne riveli i difetti ed insegni ad un tempo il modo di farli scomparire. Ciò che noi ci accingiamo a fare in questo momento nel discutere questa legge, l'hanno fatto tutti gli altri popoli che ci hanno preceduto nella pratica di questa istituzione. Gli inconvenienti addotti e vivamente dipinti dall'onorevole Puccini, se ben si esaminano, non fanno che dimostrare la necessità di riformare, di migliorare il sistema della giuria, non già di spegnerla, come egli vorrebbe.

L'Inghilterra, e conviene pur sempre far capo a quel paese allorchè si tratta di una istituzione che nei tempi moderni là fu conservata e di là si diffuse sul continente, l'Inghilterra, malgrado la sua nota divisa del *Nolumus leges Angliae mutare*, ha pure ritoccate e riformate le leggi sul giuri, mentre altre leggi ricusò di toccare, e non volle assolutamente che fossero variate.

Tutta Europa stava facendo dei Codici, molti

dotti giuristi inglesi insistevano perchè qualcosa si facesse pure in Inghilterra; ma l'Inghilterra, pure apprezzando i lavori delle altre nazioni, credeva che a casa sua fosse meglio il non mutare e che le giovasse meglio di conservare le leggi antiche, sia civili, sia penali; quantunque poi trascinata dalla necessità, abbia nelle leggi penali introdotta negli ultimi tempi qualche lieve modificazione.

Ma così non fece riguardo ai giurati.

Quell'ardito riformatore che fu Robert Peel, introdusse in Parlamento una riforma molto opportuna nel giuri quando si dubitava in Inghilterra che non fosse ben regolata: e la riforma del 1825 fu dal Parlamento inglese approvata, riforma che riguardava precisamente il modo di comporre il corpo dei giurati, il modo di designare i giudici cittadini, il modo di tenere le Corti d'assise.

Io non dirò che l'Inghilterra nella riforma del 1825 abbia fatto un'opera degna d'imitazione: dirò anzi francamente che ha fatto un'opera sulla quale dovrà molto probabilmente ritornare; e di ciò mi dà affidamento quel processo di censura che si va già cominciando nella stampa inglese, la quale in quel paese suole veramente essere la prima foriera dell'opinione pubblica, di quell'opinione che s'impone poscia ai poteri legislativi.

Io non credo che quei giornali e quelle dissertazioni d'indole censoria, che sono state ricordate dall'onorevole Puccini, accennino in Inghilterra all'intenzione di distruggere il giuri; sono profondamente persuaso che quegli scritti, quelle osservazioni, quelle censure, altre non sono che i forieri d'una nuova riforma la quale, colla lentezza propria dell'Inghilterra, ma con una saviezza che è egualmente propria di quel paese, si verrà un giorno o l'altro, e forse anche ai tempi nostri, compiendo. È già scorso un mezzo secolo dall'ultima riforma, e non sarebbe certo un correr troppo il pensare a compierne in questa materia un'altra.

Desidero però che la Camera ritenga che molte delle censure che si fanno in Inghilterra ai giurati non riguardano i giurati nei giudizi penali, ma riguardano singolarmente i giurati nei giudizi civili e commerciali.

L'istituzione dei giurati nei giudizi civili e commerciali presenta in realtà molti inconvenienti che non sono propri dei giudizi criminali. Quindi potrebbe benissimo accadere che il giuri o cessasse interamente o fosse grandemente modificato nei giudizi civili e commerciali, ma conservasse tutta la sua vita nei giudizi penali, perchè appunto in questi egli esercita tutta la sua benefica influenza.

Che se l'Inghilterra ha mutate le sue leggi circa

l'istituzione dei giurati, non vi farà meraviglia d'intendere che con molta maggior celerità le abbia mutate la Francia.

La Francia, dacchè nella prima sua rivoluzione, e si può dire nei primi giorni del suo risorgimento, accolse l'istituzione dei giurati imitando singolarmente l'Inghilterra, con un lavoro tormentoso, si occupò quasi continuamente intorno all'ordinamento di questa istituzione.

Passarono pochi anni dopo la introduzione dei giurati in Francia che una legge dell'epoca repubblicana lo modificò. Succedette quindi il Codice d'istruzione criminale del 1810, ed allora si fece pure un'altra riforma dei giurati, sempre allo scopo di meglio regolarne l'attuazione. Venne la ristorazione, e pose anch'essa mano ai giurati, benchè leggermente; anche quella fase politica della Francia non lasciò stare il giurati senza una qualche modificazione.

Voi conoscete certo molto bene i tempi a noi più vicini, quelli che seguirono la rivoluzione del 1830, del 1848 e l'epoca del colpo di Stato; ebbene, sapete che tutte queste epoche furono segnate da riforme introdotte nell'attuazione dei giurati. Perfino il Governo attuale della Francia che non ha carattere definitivo, ha pure introdotta qualche riforma nei giurati.

Egli è dunque proprio di questa istituzione, forse più che di ogni altra per la sua importanza, di occupare grandemente i legislatori, per perfezionarla, per farla corrispondere, il meglio che si possa, all'alto suo scopo.

Veniamo a noi, alla nostra Italia.

Per verità, noi abbiamo di che gloriarci di essere stati più conservatori degli altri in questa materia, come lo siamo stati generalmente, per nostra grande fortuna, negli istituti politici.

Una volta che le libertà furono date al popolo italiano, esso si è molto occupato di conservarle, non pensò a mutarle, e saviamente avvisò che qualunque libera istituzione, quando sia sinceramente stabilita e praticata in un paese, produce sempre i suoi frutti, ed è molto meno pericoloso riformarla e svolgerla che non sia il mutarla; perchè queste istituzioni non si mutano che colle rivoluzioni, si modificano invece e si perfezionano col tranquillo lavoro legislativo.

Come adunque l'Italia fece in tutte le istituzioni liberali di cui entrò in possesso nel memorabile anno 1848, così a un dipresso si regolò coll'istituzione dei giurati.

Qui debbo chiamare la vostra attenzione a quella parte d'Italia dove da prima il giurati è stato stabilito, d'onde si diffuse alle altre parti, come si dif-

fuse il felice reggimento e la gloriosa dinastia che ci regge.

Come vi ha ricordato l'onorevole Pisanelli, il giurati fu stabilito nel 1848 per una specie sola di reati, per i reati di stampa.

La legge del marzo 1848 poneva a base della giuria l'elettorato, vale a dire la qualità di elettore, ed esigeva che, per essere giurato, uno fosse elettore ed avesse compiuti i trent'anni, non eccedesse i 70 e sapesse leggere e scrivere.

Succedette la legge del 1859 la quale fu fatta coi pieni poteri, e questa estese il giurati a tutte le materie dette criminali, vale a dire ai reati che sono più gravi e che prendono nome di crimini.

Venne infine la legge del 1865, la quale non fece che modificare quella del 1859. Ma, tanto la legge del 1859 quanto quella del 1865, mettono l'elettorato come base del diritto di essere giurato colle altre due condizioni dell'età e del saper leggere e scrivere.

L'unica modificazione che è stata introdotta nell'ultima legge riguarda la composizione delle Commissioni chiamate a formare le liste dei giurati, che debbono poi prestare l'opera loro davanti alle Assise nei singoli giudizi. Notiamo che in queste Commissioni non ha parte alcuna l'elemento giudiziario.

La legge del 1865 era accompagnata da un nuovo Codice di procedura criminale, il quale stabiliva le norme dei giudizi per giurati. Quali sono state le conseguenze pratiche dell'esecuzione di questa legge e del Codice? Esaminiamole per rapporto all'istituzione dei giurati e per rapporto alla procedura.

Quanto all'istituzione dei giurati, le diverse leggi che si sono succedute diedero pur troppo giurati poco capaci, giurati frequentemente inetti, e per conseguenza soggetti ad ogni maniera di influenze e di pressioni. La soverchia larghezza della legge riguardo all'esercizio del diritto di giurato, veniva peggiorata dalle Commissioni, le quali erano in qualche modo incaricate di temperare la larghezza della legge stessa; ma ben lungi dal pensare ad escludere dall'ufficio di giurato i meno idonei, coloro che ne erano meno degni per diversi motivi che voi facilmente intenderete, e che il ricordare non gioverebbe, escludevano invece, come ci ha fatto osservare l'onorevole Pisanelli, l'elemento migliore, l'elemento più colto, e lasciavano aperta la via ai meno idonei ed agli incapaci.

È quindi accadute pur troppo che si è formato in Italia dell'ufficio di giurato una specie di mestiere a favore di coloro che, non distratti da altre

occupazioni, non provveduti di sufficienti beni di fortuna, e stretti dal bisogno, hanno trovato comodo di sobbarcarsi a quel carico che dai più agiati e più capaci era respinto e rifiutato. Questo è, in compendio, il risultato del sistema che abbiamo intorno alla costituzione del corpo dei giurati.

Per ciò che riguarda la procedura, noi abbiamo dovuto certamente deplorare molti giudizi che offesero il senso morale, e commossero la pubblica opinione.

Io non voglio in questo momento accogliere le esagerazioni che pur troppo vi sono state. Io sono lontano dal prestar fede a tutti i giudizi molto gravi che, soprattutto da coloro ai quali la istituzione dei giurati non garbava, si pronunciarono in questa occasione. Ma non si può certamente da nessuna persona sensata e di buona fede negare che in molti giudizi sono stati pronunciati dei verdeti deplorabili. Basta, o signori, per obbligare il legislatore ad un provvedimento, che questi verdeti, che offendono la giustizia, avvengano in qualche numero, ancorchè sieno lontani dal costituire il maggior numero delle decisioni; basta, dico, che taluni inconvenienti si verifichino, per obbligare il legislatore a rivolgere su di essi la sua attenzione ed a proporvi un rimedio. Questo bisogno è stato sentito dall'opinione pubblica, la quale denunciava vivamente questa specie di scandali giudiziari che qua e là andavano verificandosi. La stampa se ne è occupata; la pubblica voce ebbe, come è naturale nei Governi rappresentativi, una viva eco nell'Aula legislativa. E tanto nella Camera dei deputati, per organo dell'onorevole deputato Puccioni, quanto nel Senato, per organo dell'onorevole Conforti, vennero fatti al Governo eccitamenti, perchè si provvedesse alla giustizia in questa parte, perchè s'introducessero nella nostra legislazione relativa al giurati quelle modificazioni le quali potessero far cessare questi sconci.

La Camera dei deputati, come voi ben ricorderete, sino dal giugno 1871 approvava un ordine del giorno con cui invitava il Governo a studiare l'argomento ed a presentare al Parlamento un progetto di legge col quale si arrecassero all'istituzione del giurati quelle modificazioni che l'esperienza avesse dimostrate necessarie. Era, come voi bene intendete, il *caveant consules* pronunziato per ciò che riguarda il giurati. Al Governo allora era imposto il dovere di studiare seriamente l'argomento e di presentarvi un progetto di opportune riforme. Ed il Governo non mancò di studiare con attenzione le cause donde l'inconveniente lamentato derivava e di investigare nello stesso tempo i rimedi più adatti e più efficaci a rimuoverlo.

Epperò, in esecuzione dell'incarico da voi imposto al Governo, l'onorevole mio antecessore incominciò dal fare studiare l'argomento da una dotta Commissione nella parte relativa alla composizione del corpo dei giurati, e vi presentò un primo progetto in cui sono stabilite le nuove basi dell'ufficio dei giurati, i modi con cui essi debbono essere chiamati ad esercitarlo, ed i modi con cui si debba costituire il giurati davanti alla Corte d'assise.

Egli non credette di estendere la sua proposta alla parte che riguarda la procedura delle Corti di assise. Ma la Giunta a cui voi deste l'incarico di studiare la prima parte dell'attuale progetto non mancò di rivolgere il suo studio anche alla parte relativa alla procedura, e in una relazione molto elaborata rivolse eccitamenti al Governo perchè compiesse la sua proposta, estendendo il suo studio anche alla parte relativa alla procedura.

Io aveva l'onore di giungere alla direzione dell'amministrazione della giustizia quando le cose si trovavano in questo Stato.

Mi è sembrato debite del Governo di non lasciar negletto quell'eccitamento che veniva fatto dalla dotta vostra Commissione, la quale aveva studiato l'argomento con molta attenzione e con molta intelligenza.

Credetti conveniente di deferire tosto ad una Commissione lo studio della seconda parte della riforma, quella che riguarda il procedimento davanti alle Assise.

Avuto il lavoro di questa Commissione composta di uomini autorevoli e sperimentati, preparai una seconda parte del progetto di legge che vi sta davanti, ed ebbi l'onore di presentarvela pregandovi di volere esaminare e discutere insieme le due parti come precisamente ora stiamo facendo; essendo a voi piaciuto di accogliere la mia domanda, perchè avete inteso benissimo che le due parti erano entrambe necessarie a raggiungere lo scopo che noi ci prefiggiamo con questa legge.

Quali sono le basi dell'una e dell'altra parte del progetto, cioè di quella che riguarda la composizione del corpo dei giurati, e di quella che concerne la procedura? Voi l'avete già inteso da altri oratori, nè io starò qui a ripetervelo per non dilungarmi troppo, abusando della benigna vostra attenzione.

Dirò soltanto due parole, le quali toccano le note caratteristiche delle due parti della riforma.

Quanto alla qualità dei giurati si è sostituito all'elettorato politico, ciò che si dice il sistema delle categorie, vale a dire il sistema di quelle categorie di cittadini, i quali o per studi fatti o per cariche coperte, o per le professioni che esercitano offrono

garanzie di capacità a ben compiere l'ufficio di giurati. A queste categorie se ne è pure aggiunta un'ultima che è quella dei censiti, categoria la quale, non ve lo dissimulo, incontra dei contraddittori, imperocchè se gli studi, se le professioni, se le cariche esercitate offrono una prova certa e sicura di capacità, certamente non si può dire in tutto lo stesso del censo. Ma si può per altro con sicurezza affermare che la condizione agiata offrendo i mezzi di procurarsi un'educazione, e di procacciarsi un'istruzione, non è da credersi in generale che coloro i quali si trovano in condizione agiata vogliano rimanere nell'ignoranza; e ciò tanto meno è da credere in un paese il quale si governa con libere istituzioni, e dove si può veramente dire che l'uomo tanto può quanto sa, inquantochè tra i vantaggi della libertà si annovera pur quello di togliere ogni potenza a coloro i quali non fanno alcun uso del loro intelletto, e delle loro facoltà mentali.

Or bene, noi abbiamo creduto di poter comprendere fra le categorie dei cittadini chiamati alla giuria anche i censiti, quando però il censo raggiunga una tale misura che permetta di credere che coloro i quali lo posseggono hanno potuto provvedere alla loro educazione, e raggiungere una sufficiente istruzione.

Per ciò che riguarda l'altra parte, le modificazioni non sono molte, ma hanno però un'importanza pratica che sarebbe forse superiore a ciò che a prima vista possa apparire.

Il giudizio del pubblico, che si è mostrato forse anche troppo severo intorno a molti verdeti dei giurati, rivelava eziandio le cause d'onde si dovevano ripetere questi storti giudizi, additava una mescolanza inopportuna del diritto col fatto in giudizi che sono commessi a giudici di puro fatto. Accennava alla poca convenienza con cui si presentava ai giurati il riassunto della causa, prima che essi entrassero a deliberare; e molte censure si facevano dalle persone dotte, ed anche da coloro i quali sogliono soltanto avere familiarità pratica coi giudizi delle Assise, intorno all'influenza non sempre felice di codesto riassunto affidato al presidente delle Assise sull'animo e sul criterio dei giurati.

L'attenzione del pubblico come quella del Governo erano insomma chiamate sopra questa parte della procedura.

Voi ricordate che due dotti professori dell'Università di Torino fecero argomento di una loro particolare petizione alla Camera dei deputati il riassunto del presidente delle Assise, di cui invocavano l'abolizione.

Si sollevavano dei sospetti e si facevano gravi osservazioni circa il modo con cui i giurati procedevano alla deliberazione nella camera di Consiglio; si poneva in dubbio la regolarità e la osservanza di tutte le guarentigie in queste deliberazioni; si lamentava la soverchia lunghezza dei dibattimenti, anche perchè la discussione si lasciava trascorrere oltre quei limiti che la giustizia ben intesa esigerebbe.

A tutti questi inconvenienti il Governo ha rivolto la sua attenzione, e nella seconda parte del progetto sono state inserite alcune disposizioni, le quali singolarmente mirano a porre rimedio ai diversi inconvenienti che vi ho succintamente indicati.

Mi astengo dall'entrare in altri particolari più minuti, inquantochè queste parti dovranno essere esaminate più attentamente e più largamente nella discussione degli articoli.

Avrei ora da dire poche parole sulle obiezioni che ho intese fare al progetto. Queste obiezioni possono dividersi in quelle che potrebbero dirsi generali, perchè riguardano l'intero progetto, in quelle che concernono la prima parte, la composizione dei giurati, ed in quelle che riguardano il procedimento.

Ci si è opposto, in generale, che la necessità della riforma da noi promossa e presentata non è dimostrata; in secondo luogo che, quando pur fosse dimostrata la necessità di codesta riforma, essa sarebbe insufficiente ed avrebbe per di più il vizio di esporre a pericolo la istituzione, inquantochè quando in pratica essa non potesse raggiungere lo scopo, ne avverrebbe che si terrà la istituzione dei giurati come condannata e si pronunzierà la fatale sentenza: *Curavimus Babylonem, non est sanata, derelinquamus eam.*

Queste sono le obiezioni che si fanno al progetto in genere. Mi faccio subito a ribatterle; e lo farò con molta brevità, perchè gli oratori che mi hanno preceduto, e singolarmente quelli che parlarono in favore del progetto, hanno già in gran parte, e forse anche pienamente, adempiuto a quel compito che ora io mi assumo.

Si dice che non è dimostrata la necessità della riforma. Ma qui mi sia permesso innanzitutto di dire che si fa un'accusa alla Camera, la quale ha solennemente giudicato che la riforma era necessaria, allorchè con un suo ordine del giorno incaricava il Governo di presentarle un progetto che introducesse nella istituzione dei giurati le modificazioni che l'esperienza aveva dimostrate necessarie ed opportune. Io potrei dire che in questa parte ai miei avversari osta una specie di cosa giudicata

parlamentare. La Camera stessa, o signori, ha riconosciuto questa necessità.

La Camera non l'ha fatto senza serie e solidissime ragioni, imperocchè il giudizio suo fu preceduto da un giudizio pubblico che si manifestava nella stampa, in diverse opere che furono pubblicate sulla materia, si manifestava nelle relazioni della magistratura, in una specie d'inchiesta che il Governo ha fatto precisamente per adempiere alla missione che era stata a lui confidata.

La magistratura, mentre, mi piace il dirlo, riconosceva che il giurì in Italia aveva generalmente fatta buona prova, riconosceva pure che l'avrebbe fatta migliore, se si fosse posto riparo ad alcuni inconvenienti, ad alcune imperfezioni, le quali si erano manifestate nella pratica e che impedivano precisamente che l'istituzione del giurì producesse tutti quei buoni frutti che la giustizia era in diritto di attendere da essa.

Non tralascierò di toccare una circostanza, la quale dovrà forse avere una particolare autorità sull'animo dell'onorevole Varè, chè mi sembra abbia contestata la necessità delle riforme. L'onorevole Varè pare che faccia un cenno negativo: se mi sbaglio nel riferire le sue obiezioni, sono lieto dell'errore, poichè questo importerebbe che io avrei un avversario di meno, ed un avversario che è certamente degno di molto rispetto.

Quando si aprirono i comizi delle penultime elezioni, secondo l'uso, i diversi partiti mandavano programmi agli elettori. Ebbene, il partito che siede sui banchi della sinistra, mandava pure il suo programma agli elettori, e fra le molte quistioni che poneva c'era pure quella del giurì; del che io do lode a quel partito, perchè questo dimostra che rivolgeva la sua sollecitudine ad una istituzione della massima importanza. Ed ecco cosa si leggeva in uno dei programmi dei membri i più autorevoli della Sinistra, che mi piace di nominare, l'onorevole Crispi. Esso domandava una nuova legge per la costituzione del giurì, al quale sia dato essere imparziale, non solo per sentimento, ma per dovere, ed in tali condizioni da non potersi ingannare nei suoi giudizi in mezzo alle difficoltà del rito.

Io credo che non si potrebbero scolpire più esattamente i caratteri della riforma, che noi abbiamo avuto l'onore di presentare; imperocchè nell'espressione di questo voto voi trovate il desiderio che sia modificata la parte della legge, che stabilisce le qualità del giurato, e nel tempo medesimo che sia migliorato il rito della procedura. Ciò noi abbiamo inteso di fare colla nostra proposta, ed in questo debbo sperare di avere l'approvazione dell'onore-

vole Varè, come dei colleghi che seggono sopra i banchi dove egli suole sedere.

**VARÈ.** Domando la parola per un fatto personale.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Parmi dunque che la necessità delle riforme, che stiamo discutendo, non possa seriamente al giorno d'oggi essere posta in dubbio.

Che dire dell'altra obiezione, che le riforme proposte sono insufficienti ed anzi pericolose? A questa obiezione io non potrei veramente fare che questa risposta. Per dimostrare l'insufficienza delle riforme contenute nel progetto conveniva accennarne altre, le quali non fossero comprese in esso e che si dovessero differire perchè il momento non fosse opportuno, o perchè occorressero altri studi. Ma, per quanta attenzione io abbia prestata alle parole di tutti gli oratori e favorevoli, e meno favorevoli, io non ho inteso nessuno, il quale abbia proposto, sia per la prima, sia per la seconda parte della legge, nessuna riforma, la quale convenga ammettere o che richieda nuovi studi o nuove investigazioni.

Conviene dunque dire che tutto ciò che abbiamo proposto è abbastanza buono e che nulla vi sia, almeno per ora, da aggiungere.

È verissimo che più di un oratore ha esposto le sue idee intorno a diverse parti del processo penale. Cominciò l'onorevole Righi a manifestarvi certi suoi timori intorno a vizi della procedura penale, non avanti ai giurati propriamente, ma piuttosto nel processo preparatorio. Quanto allo stadio del processo che riguarda i giurati, egli toccò soltanto al sistema relativo alle perizie; sistema il quale non riguarderebbe soltanto questa parte della procedura, ma anche i periodi che la precedono; poichè le perizie possono intervenire in tutte le parti del procedimento, e nella parte preparatoria e nella parte definitiva.

L'onorevole Guala ha poi diffusamente ragionato intorno a diverse imperfezioni che egli troya nel nostro procedimento. Ma l'onorevole Guala, come l'onorevole Righi, non toccarono propriamente le materie del progetto di legge, ma toccarono altre parti del procedimento, parti le quali potranno anche meritare a suo tempo l'attenzione del Parlamento, ma che certamente non potrebbero essere in questo momento prese in considerazione. Quindi non potrei dir altro a questi due onorevoli oratori, se non che le loro idee potranno utilmente essere proposte in un'altra circostanza, ma che in questo momento credo che sieno un *fuor d'opera*. E la stessa risposta sono costretto a rivolgere anche all'onorevole Varè, per alcune proposte che egli pure

faceva in ordine al procedimento in generale. È ben vero che egli ne faceva anche qualcuna che riguarda proprio il procedimento delle Assise. Principalmente egli si tratteneva sopra i presidenti delle Assise dei quali non puossi disconoscere la grande importanza per la buona riuscita dei giudizi per giurati.

Io non dissimulerò, signori, che si potrebbe discorrere di questo argomento, se non in questo momento, forse in tempo non lontano, rivedendo la legge sull'ordinamento giudiziario. Allora si potrebbero prendere in considerazione i voti che furono manifestati dall'onorevole Varè; ma io credo che nella discussione del presente progetto di legge non sia il momento di occuparsi nemmeno di quelle proposte. L'onorevole Guala ha manifestato il desiderio che sia rialzato il morale e rilevata la dignità dei giurati; ed a questo fine egli accennava ad alcune formalità, ad alcune pompe, ad alcuni apparati che si sogliono usare in Inghilterra.

Io mi permetterò di dire all'onorevole Guala che egli probabilmente non ha fatto sufficiente attenzione all'indole del paese in cui vive, se pone qualche fiducia nei mezzi da lui additati per rilevare ciò che egli chiama il morale, la dignità dei giurati. Non sarà sicuramente col suono della campana, e nemmeno colla pompa di una carrozza o di altri simili apparati seguiti altrove con qualche effetto, che nel nostro paese, divenuto essenzialmente democratico, si potrà ottenere di rilevare la dignità dei giurati. In altri paesi quegli usi sono tradizionali ed antichi. E voi sapete che *nescio quid venerabile antiquitati inest*. Presso di noi invece io credo che il vero modo di rilevare la condizione dei giurati sarà precisamente quello che viene proposto dal progetto, vale a dire quello di rilevarne le qualità, ed invece di presentare come giurato l'individuo qualunque che viene estratto a sorte, presentarvi uomini i quali abbiano nella società una riputazione, una posizione, e che godono di una certa stima e fiducia presso i loro concittadini.

Questo sarà il vero modo di dare maggior autorità, di accrescere la dignità dei giurati.

Per verità io, nel paese al quale mi glorio d'appartenere, non ne saprei trovare, nè immaginare un altro migliore.

Parmi dunque che la necessità e la sufficienza della proposta riforma del giurì sia dimostrata. E all'onorevole Righi il quale manifestò il timore che, venendo a fallire questa riforma, si ponga in pericolo la esistenza della giuria, dirò, che piuttosto il far nulla, il procrastinare il rimedio che è riconosciuto urgente, ci esporrebbe al pericolo da lui te-

muto, perchè potrebbe verificarsi il *sero medicina paratur*. Del resto l'esempio delle altre nazioni libere ci dimostra che una prima riforma in questo argomento non è di ostacolo ad una seconda ed anche ad altre ulteriori per arrivare a quel perfezionamento che cerchiamo e che con forza operosa si cerca ancora da altri popoli che ci precedettero nella gran via del vivere libero.

Veniamo alle obiezioni che riguardano le due parti del progetto. Alla prima parte, quella che riguarda le qualità richieste per essere giurato, s'oppono dall'onorevole Varè che lo stato attuale delle cose, vale a dire, la base dell'elettorato, è preferibile, siccome quella che esprime meglio la rappresentanza popolare nel giurì, e che di più assicura ciò che egli chiama la capacità specifica del giurì, quella cognizione che i giurati debbono avere di tutti gli usi, di tutte le abitudini popolari non solamente di una classe, ma di tutte le classi.

Non credo sia difficile di dileguare questa obiezione.

Io riconosco che il giurì deve rappresentare il giudice popolare; questo è della sua propria essenza. Ma io intendo di spiegare il modo con cui questa rappresentanza debbe aver luogo. Ogni rappresentanza vuol essere generalmente regolata secondo lo scopo a cui è diretta. Se dovete rappresentare un corpo scientifico, dovete essere un dotto; se un corpo artistico, dovete essere un artista, e via discorrendo. Quando lo scopo della rappresentanza è determinato, bisogna che il rappresentante posseda le qualità che rispondono a quello scopo.

Qual è la rappresentanza che si domanda al giurato? È la rappresentanza del popolo in un giudizio. Dunque il giurato deve avere le qualità per formare un buon giudice: ma se ciò costituisce la sua vera rappresentanza, io credo bene di poter dire che l'uomo colto, l'uomo educato, l'uomo agiato, rappresenterà assai meglio che non rappresenti l'uomo rozzo, ignorante, l'uomo destituito d'ogni educazione.

Ma l'onorevole Varè mi richiama a quella che egli, se non erro, denominava *capacità specifica* di giurato; e qui credo pure di poter con agevolezza soddisfare al suo desiderio.

I giurati, come sono costituiti dal nostro progetto, presentano certo tutte le qualità che assicurino che essi non sono estranei a questo giudizio popolare. Noi non miriamo a prendere i giurati soltanto nelle classi elevate; le condizioni che noi esigiamo sono di tale natura, che ci assicurano che veramente i giurati saranno tratti da tutte le classi



sociali, anche dalle più modeste, meno le infime e proprio le ultime classi che sono inette al grave ufficio.

L'onorevole Varè mi dirà che anche qui, secondo lui, c'è un difetto. Se avrete a giudicare uomini dell'ultima classe, non avrete giurati che ad essa appartengano.

Io comincerò dal dire che anche la legge elettorale per tale riguardo presenterebbe un pochino lo stesso difetto, perchè la legge attuale esige un censo di 40 lire. Ora, un gran numero, anzi la pluralità dei cittadini italiani non hanno la fortuna di possedere questo censo; ed hanno invece la disgrazia di poter incappare in un giudizio penale, e quando cadessero sotto l'azione della giustizia, devono pure essere giudicati da giurati i quali non appartengono alla loro classe. Ma l'onorevole Varè mi dirà: la distanza non è così grande; la distanza che voi stabilite, rialzando di molto il censo, diventa molto più seria; scosta per conseguenza di più il giudice dalle condizioni del giudicabile. Anche questa obiezione non credo che sussista; poichè la più elevata misura di censo che è stabilita nel progetto, e che noi discuteremo quando ci occuperemo degli articoli, è tale che potrà soddisfare l'onorevole Varè, e offrire giurati di tutte le classi, o certamente di quelle classi le quali conoscono tutto ciò che accade sotto il tetto dell'agricoltore, nei campi, nella bottega dell'artigiano, nelle piazze ed in tutti gli strati della società.

Si fa infine anche a questa parte del progetto la eccezione dell'insufficienza. Per dimostrare questa insufficienza, l'onorevole Righi ha fatto, a mio modo di pensare, un singolare ragionamento. Egli osserva che invano noi ci lusinghiamo di ottenere un buon giuri chiamandovi i più istruiti ed i più capaci; imperciocchè, egli diceva, voi vedete come nella pratica il pubblico Ministero ricusa sempre i giurati dotti, perchè confida di più nella semplicità degli indotti. I colti e gli istruiti, per altra ragione, sono poi respinti anche dalla difesa; cosicchè voi non avrete mai che i censiti nel vostro giuri, e ricadrete quindi a un dipresso nello stato in cui si è ora. Le vere cause degli inconvenienti, diceva l'onorevole Righi, non stanno nella qualità dei giurati, ma stanno in altri vizi sociali.

Io mi permetto di rettificare quest'opinione dell'onorevole Righi, che è di fatto più che di raziocinio; e siccome ho qualche pratica di ciò che suol fare il pubblico Ministero che ebbe l'onore di dirigere per una lunga serie di anni, posso assicurare che nelle mie istruzioni mi sono ben guardato dal

dare quelle direzioni che egli suppone essere seguite dal pubblico ministero. Anzi io ho dato sempre direzioni contrarie. Vi è certo una istruzione che mi fa paura, ed è l'istruzione di uomini che sono conosciuti come pregiudicati per il partito cui appartengono, e naturalmente vengono ricusati; allora non si ricusa la persona perchè istruita, bensì per un altro motivo. Ma in generale il pubblico Ministero è lieto se ha nel giuri persone intelligenti, perchè in quelle può riporre una fiducia che non potrebbe riporre negli ignoranti.

L'obiezione dell'insufficienza venne riprodotta in termini più vivi per ciò che riguarda la procedura.

Gli onorevoli opposenti, prendendo ad esame le diverse disposizioni dell'ultima parte del progetto, hanno creduto di dimostrare che, se alcune non sono inutili interamente, in generale però esse non offrono una guarentigia sufficiente perchè il giudizio sia spedito con quella semplicità e chiarezza che si addice all'indole del giudice cittadino.

Io crederei a siffatta obiezione quando avessi inteso fare, come già accennava precedentemente, qualche proposta la quale meglio conducesse a questo scopo; ma debbo ripetere che intesi molte censure, ed osservazioni sopra molte parti del procedimento penale, ma osservazioni e proposte che tendessero ad introdurre altre disposizioni meglio conducenti allo scopo della riforma, io non le ho udite.

Le disposizioni intorno alla riforma del procedimento contenute nell'ultima parte del progetto potrà la Camera accettarle o respingerle o modificarle, secondo che il loro valore sembri sufficiente o no. Ma non credo che valga l'argomento della loro insufficienza in complesso e che possano essere respinte come insufficienti in una discussione generale, sembrandomi invece che possano dar luogo ad un serio ed anche utile esame in una discussione particolare.

Dopo avervi esposte queste considerazioni, colle quali mi sembra di avere, per quanto le forze mie e la mia memoria me lo hanno concesso, risposto alle principali obiezioni che sono state poste in campo in questa discussione, io chiuderò il mio dire invitando tutti coloro i quali hanno fede nella istituzione del giuri a stenderci la mano, a concorrere a questa riforma, ad aiutarci a compierla efficacemente ed utilmente ed in modo corrispondente all'importante scopo che tutti ci proponiamo.

Lasciamo da parte i desiderii di migliori e di più ampie riforme che sono spesso i più grandi nemici delle riforme buone, delle riforme utili e delle ri-

forme presenti. Non corriamo dietro ad un bene incerto e disputabile, per volgere le spalle ad un bene che può essere sicuro ed incontestabile.

Questa riforma è stata sollecitata dalla Camera sino dal 1871. Voi vedete, volge ora il terzo anno che la questione è posta davanti al paese!

Il paese ne ha sentita tutta l'importanza e ne ha più di una volta, per organo della pubblica stampa, sollecitato il compimento.

Ora io domando a voi, o signori, che risposta darebbe al paese il Parlamento, che lasciasse incompiuta questa riforma, che la rimandasse ad ulteriori studi, che non la dicesse abbastanza preparata, quando per prepararla il Governo e il Parlamento hanno chiamato il concorso di tutti quegli uomini i quali potevano meglio illuminarli, e meglio secondarli?

Io lodo, o signori, grandemente la vostra sollecitudine per gli interessi materiali del paese; io intendo quanto ai rappresentanti della nazione debba stare a cuore di dare al paese un buon assetto delle finanze, di compiere quell'antico desiderato del pareggio del bilancio; ma io intendo pure, o signori, e vi debbo raccomandare un altro interesse che è pure grandissimo, che non è certo minore degli interessi finanziari, ed è l'interesse della giustizia. Poniamo accanto al pareggio del bilancio, se ci riesce di compierlo, il pareggio della giustizia. Questo pareggio consiste, o signori, nell'equazione tra la legge e la sua applicazione; equazione che non si ottiene se non con buoni giudici. Fate, signori, di compiere il vostro lavoro legislativo provvedendo egualmente agli interessi materiali ed agli interessi morali del paese, ed avrete acquistato un diritto all'ammirazione, alla benemerenzza, alla riconoscenza di tutti i vostri mandanti. (*Bravo! Bene!*)

VARE. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Parli.

VARE. L'onorevole guardasigilli mi ha diretto alcune interrogazioni in termini cortesissimi e dei quali mi sento il dovere di ringraziarlo.

Egli mi domanda se il mio discorso dell'altra sera tendesse a negare la necessità di una riforma, e se io mi allontanassi così dal concetto di tanti miei amici che si erano fatti promotori di apposito programma per una riforma riguardo all'istituzione dei giurati.

Rispondo ricisamente che non nego la necessità di parecchi provvedimenti, ritengo che un bisogno ci sia, credo poi che il bisogno originario sia stato anche inasprito, ingrandito da opinioni secondo me erronee, da certe lamentezze che facevano credere ad un bisogno più grande. Dopo le fatte promesse,

dopo che nelle due Aule del Parlamento si è proclamata la necessità di por mano a questa materia, credo che sarebbe un gravissimo errore il non farlo presto e seriamente.

Se mi sono iscritto contro questo disegno di legge e se ho parlato in un senso di opposizione non era per negare la necessità di un provvedimento in genere; era per manifestare il dubbio che vi fossero del male lamentato altre cause alle quali, coll'attuale progetto di legge, non si pone rimedio. Ed ho accennato al bisogno che la punitiva giustizia venga migliorata non tanto col sostituire un modo di far le liste dei giurati ad un altro, quanto col rafforzare la polizia giudiziaria, coll'abbreviare e rendere più regolare l'istruzione dei processi prima dell'udienza, con l'affidare il procedimento all'udienza a mani più abili, ed anche col sostituire all'odierno sistema d'interrogazione ai giurati, un sistema più semplice.

E siccome quest'ultimo provvedimento io lo trovo nel progetto di legge, od almeno ve lo trovo in gran parte, ho già dichiarato che quel capo del progetto volentieri io accetto, ed anzi applaudisco e ringrazio il guardasigilli attuale, il quale, assecondato l'invito ragionevolissimo della Commissione, ha, in questa parte, riempito quel vuoto che il progetto del suo predecessore aveva lasciato.

Questo è ben altro che negare da parte mia la necessità dei provvedimenti. Anzi io vado molto più in là di quel che vada l'onorevole ministro. Egli, dopo di avermi domandato se io negassi la necessità di provvedimenti, ricordò uno dei provvedimenti che io accennava, e mi ha risposto che non ne era questo il momento opportuno.

Io credo precisamente che sia questo il momento di pensare anche a quel tale provvedimento cui egli alludeva, vale a dire, il bisogno di cambiare la classe dei magistrati da cui si cavano i presidenti delle Corti d'assise. Se da queste scelte dei presidenti delle Corti d'assise dipende (come credo) in grandissima parte il destino della punitiva giustizia, è proprio in questo progetto di legge che bisognerebbe provvedervi; perchè se questo destino per essere assicurato ha bisogno di una data condizione, noi faremmo opera vana se, prescindendo da questa condizione, volassimo cercare altrove rimedi i quali sarebbero inefficaci. Io so quale sia l'ostacolo che impedisce all'onorevole guardasigilli di accettare quella mia proposta di provvedimento. Io so: è sempre il medesimo ritornello, la questione della finanza. Io non tratterò l'argomento; ho domandato la parola per una semplice dichiarazione: e la dichiarazione sta appunto in ciò, che credo che si

debba richiedere all'onorevole ministro guardasigilli l'applicazione di quelle ultime, belle ed eloquenti parole che egli un momentó fa ci dirigeva, e pregarlo di dirle ai suoi colleghi...

**PRESIDENTE.** Ma onorevole Varè...

**VARÈ.** Sarò brevissimo...

**PRESIDENTE.** Ella, estendendo i suoi ragionamenti, mi chiama ad osservarle che io non posso togliere il turno agli altri oratori iscritti.

**VARÈ...** e pregarlo di dirle ai suoi colleghi nel Consiglio dei ministri, perchè, come pochi giorni fa ci si diceva dal banco dei ministri che, ove si tratti di difesa nazionale, non si deve portare la discussione sul terreno della finanza, perchè la difesa nazionale è questione di esistenza; così quando si tratta di quella difesa quotidiana che si formula nella giustizia penale, allora se non è questione d' *esistenza* è questione di *salute*. Perciò l'invito ad insistere per quel tal *pareggio* della giustizia nell'invocare l'aiuto del ministro delle finanze.

Un'altra domanda mi faceva l'onorevole guardasigilli...

**PRESIDENTE.** Non posso togliere il turno agli oratori iscritti che debbono parlare.

*Voci.* La chiusura!

**VARÈ.** L'onorevole guardasigilli mi ha fatto una domanda, ed io debbo rispondere.

**PRESIDENTE.** Risponderà a suo tempo; e la prego di venire alla conclusione, poichè, se la discussione ha da continuare, sono in obbligo di dare la parola agli oratori iscritti.

**VARÈ.** Risponderò dopo sugli altri argomenti.

**PRESIDENTE.** Sì, risponderà dopo.

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**VARÈ.** Allora mi riservo la parola.

**PRESIDENTE.** Se la Camera gliela lascerà. (*Si ride*)

Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**NANNI.** Domando la parola contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nanni ha facoltà di parlare contro la chiusura.

**NANNI.** L'onorevole ministro di grazia e giustizia, tra gli argomenti che addusse nel suo eloquente discorso, diceva che da coloro che si sono iscritti, e che hanno parlato contro l'attuale progetto di legge, non si era svolta alcuna idea che accennasse a riforme più efficaci, e che quindi l'opposizione mossa che quelle proposte non fossero efficaci, non era stata sostenuta da vevoli argomenti.

Io credo che tra gli oratori iscritti contro il progetto vi possono essere di quelli i quali, animati da

sincera fede per il progressivo sviluppo di questa istituzione, abbiano qualche cosa, qualche idea da proporre, la quale divisa o non divisa che fosse dalla maggioranza della Camera, è bene ad ogni modo che sia intesa.

Per questa ragione, io pregherei la Camera a voler permettere che la discussione continui, e così possa essere svolta questa idea, a cui ho accennato.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la chiusura della discussione.

(Dopo prova e controprova la Camera delibera di continuare la discussione generale.)

Là parola spetta all'onorevole Mancini, che prende il turno d'iscrizione dell'onorevole Oliva.

**MANCINI.** Signori, dopo i discorsi dell'onorevole ministro guardasigilli e dell'onorevole Pisanelli, il primo dei quali ha esposto le precipue ragioni dei due progetti di legge che attendono le vostre deliberazioni, l'altro colla sua doppia autorità parlamentare e scientifica ha fatto giustizia, mercè gravi considerazioni, del veemente atto d'accusa ieri pronunziato in questo recinto contro l'istituzione dei giurati dall'onorevole Puccini; ho domandato a me stesso se dovessi invocare dalla vostra indulgenza la permissione di aggiungere ancora nel medesimo scopo de' preopinanti qualche altra osservazione. E ben volentieri me ne asterrei, se la voce dell'onorevole Puccini, come è felicemente solitaria in quest'Assemblea, rimanesse del pari senza alcun'eco nel paese.

Ma che giova dissimularlo? Da qualche anno in qua, e specialmente negli ultimi mesi, è notorio che l'istituto dei giurati in Italia trovasi fatto segno ad una sistematica guerra; è divenuta una specie di funesta moda, se non una tacita cospirazione di una parte della stampa, e, mi duole il dirlo, ben anche di una parte della magistratura investita dell'ufficio di accusatrice, cogliere l'occasione di qualunque verdetto, che apparisse poco chiaro, non corrispondente ai fatti o precedentemente divulgati in modo meno esatto nei giornali, o asseriti come veri e costanti dai pubblici Ministeri nei loro atti d'accusa dati ad una prematura pubblicità, infine di ogni verdetto non appagante intieramente la pubblica opinione, per farne oggetto di crudeli censure, e per spargere a piene mani il biasimo sopra quei cittadini che sedettero giudici nel tribunale popolare, quasi denunziandoli come sospetti di corruzione o come nemici della quiete sociale, e poco meno che additandoli alla pubblica esecrazione!

Questo assiduo lavoro, signori, è forza confessarlo, ha finito per suscitare in una parte del paese

una certa diffidenza, e per destare una penosa incertezza intorno all'indole, all'efficacia ed al merito intrinseco di questa istituzione.

Ma è veramente a deplorare, e son certo che il ministro guardasigilli non ha potuto vedere con indifferenza, che ufficiali del pubblico Ministero, e nè pur sedenti in tribunali inferiori, nè solamente pubblicando le loro idee col proprio nome in articoli di giornali, ma scegliendo fin anco l'occasione solenne in cui indossando la toga del magistrato ragionano al pubblico cospetto nelle generali riunioni delle Corti, non abbiano dubitato di far sentire, non con la libera opinione individuale dell'uomo privato, ma in nome dell'ufficio e nell'augusta rappresentanza della società e della legge, parole severe di discredito contro una di quelle istituzioni fondamentali dello Stato, che sono scritte nelle nostre leggi, cui essi hanno la missione ed il dovere di procacciare fede e rispetto. E mi ha recato immenso dolore trovar fra essi, e udir qui dall'onorevole Puccini invocato a conforto della sua tesi anche un amico a me carissimo, uno degli spiriti più liberali e più sapienti di che si onori la magistratura italiana, benchè troppo facilmente accessibile al virtuoso timore di pubblici pericoli.

Ed allora, o signori, qual meraviglia vi ha che la coscienza pubblica resti agitata e commossa? (Bene! Bravo! *a sinistra*)

Qual rispetto e fiducia volete voi che più si abbia verso un'istituzione dalla massa dei cittadini non famigliari co' precedenti storici della medesima, e che non avvertano abbastanza le sue intime relazioni coll'organismo della vita dei popoli liberi, tostochè qua il procuratore generale di una Corte d'appello la commenda ed esalta, colà invece il procuratore generale di una Corte di cassazione dice che essa ha fatto il suo tempo e che bisogna gettarla via come un vecchio e lacero vestito? Io domando al ministro se in un paese ben ordinato, per quanto debba accordarsi la più intera libertà alle opinioni individuali, possa essere consentito agli agenti del Governo ed agli esecutori della legge nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali trascorrere a manifestazioni somiglianti, senza pericolo di sovvertire l'autorità delle leggi stesse e delle istituzioni del paese, e di quelle specialmente che custodiscono e preservano le pubbliche libertà. (Bene! *a sinistra*)

**ERCOLE.** Bisogna abolire i rendiconti.

**MANCINI.** Io dunque, o signori, credo che, se non ve ne ha bisogno alcuno verso di voi, la mia coscienza m'impone ancora un obbligo a compiere verso il mio paese, perchè uno dei più utili uffizi della tribuna parlamentare ne' popoli liberi è quello

di rettificare errori sparsi e propagati con pericolo delle pubbliche istituzioni, di rassicurare le coscienze in buona fede vacillanti, di fortificare le sane e liberali tendenze dell'opinione pubblica.

Io non temo, permettete che lo dica, delle sorti della istituzione del giuri: non temo che l'Italia possa essere giammai privata di questo presidio di libertà, di questo titolo di gloria, di questo complemento essenziale delle sue politiche garentie. No: un'istituzione come questa può sfidare tutti i suoi avversari: quando in tutti i paesi civili e liberi di Europa e di America essa ha posto profonde radici, e raccoglie ovunque benedizione e plauso, non saranno i suoi pochi oppositori in Italia che pretendendo riesaminarla nei suoi principii e nei suoi effetti, potranno lusingarsi di mutare il giudizio del mondo incivilito; essi non potrebbero conseguire che un altro scopo, quello di far giudicare il popolo italiano l'infimo di tutti i popoli d'Europa nella civiltà, nell'intelligenza, nella moralità, nella maturità al possesso delle libere istituzioni. (Benissimo! *a sinistra*)

Tolga per sè chi ne abbia vaghezza questa responsabilità; noi no, noi che qui, testimoni del vero, dobbiamo mantenere al cospetto dell'Europa il vanto, che a ragione tutti danno alla nazione italiana, di avere saputo a chiari segni mostrarsi più che matura all'esercizio delle pubbliche libertà per la grande saviezza con cui finora ne ha fatto uso. (Bravo! Bene! *a sinistra*)

Si è tante volte sollevata la questione, se il giuri fosse da considerare piuttosto come un'istituzione *giudiziaria*, e come un'istituzione *politica*. Inutile questione; perchè è facile persuadersi che il giuri, e come istituto giudiziario, e come istituto politico, esaminato imparzialmente e con piena cognizione della materia, imponga la fiducia, riduca al silenzio le censure.

Come istituto *giudiziario*, coloro che lo impugnano sogliono adoperare l'argomento che porse ieri all'onorevole Puccini il tema principale del suo discorso. Come potete voi preferire, ei disse, la giustizia degli ignoranti alla giustizia dei sapienti? È un paradosso pretendere che gli ignoranti adempiano meglio alla missione di giudicare che i giudici di professione, preparati da speciale istruzione ed esperienza, cioè i giudici giureconsulti.

Signori, io voglio tenermi nelle regioni le più serene della discussione, e perciò non voglio esaminare fino a qual punto sia vera e fondata la scoraggiante osservazione, che non solo nel nostro paese, ma anche in qualche altro d'Europa, nei ranghi

ormai tanto numerosi della magistratura, se per onorevoli e nobilissime eccezioni incontransi ancora alcuni splendidi ornamenti di sapere e d'indipendenza di carattere, tuttavia sia penetrato un morbo che va di giorno in giorno aggravandosi, cioè una deplorabile tendenza ad abbandonare gli studi, a mettere da parte la scienza come pomposa ed inutile superfluità, ad impoverire le discussioni e le motivazioni stesse dei giudicati, specialmente nelle materie penali, e soprattutto ad una spaventevole versatilità nella soluzione delle controversie, figlia delle ispirazioni di quella specie di equità che il *Fabbro* chiamava fin dai suoi tempi *cerebrina*, e che il *D'Aguesseau* seppe descrivere e flagellare così severamente, denunziandola per l'espressione velata dell'*arbitrio*.

Ma quando, con ingiuriosa esagerazione, e generalizzando le infrequenti eccezioni, si qualifica la giustizia del giuri come la giustizia degli ignoranti, non si avverte che si solleva appunto la quistione dei mezzi e dei criteri migliori per riuscire ad avere nella composizione del giuri uomini i quali portino garanzie morali ed intellettuali, e che non si muove un'obiezione alla esistenza della istituzione, ma si propone uno studio per migliorarla. Or questo è precisamente l'argomento delle proposte che il Governo opportunamente ci fa, e che perciò meritano di richiamare la nostra benevola e diligente attenzione.

Qual è, o signori, il grado d'istruzione che si richiede, non già per applicare la legge e risolvere quistioni di diritto, ma per giudicare unicamente ed esclusivamente della sussistenza di un fatto? È facile rispondere che non sono necessarie le conoscenze legali, ma si richiede quel buon senso, quell'esperienza del mondo, quella dirittura di mente e di giudizio che bastino per cogliere ed apprezzare il valore delle circostanze vevoli a provare o ad escludere il fatto posto in controversia, a sceverare la realtà dall'apparenza, dall'illusione, dall'errore. Si richiede una certa istruzione, ma un'istruzione ordinaria, la quale non abbia nulla della tecnica e speciale coltura giuridica.

Comprendo che talvolta si presentano anche quistioni di fatto di difficile soluzione, le quali esigono l'esercizio della critica e della logica, un lavoro di analisi e di induzione. Io non voglio seguire il mio amico, l'onorevole Guala, nella sua affermazione, essere sua esperienza che non di rado un contadino di diritto cervello, e persone prese nelle classi inferiori della società, ragionano e sanno discernere la verità assai meglio di persone superficialmente istruite, che appartengono alle classi superiori. Am-

mettasi pure che il contrario più sovente possa essere vero. Ma la legge, che ci viene proposta, si contenta forse di attribuire le funzioni di giurati a semplici elettori, che sappiano solamente leggere e scrivere, e che non manchino di quell'uso della ragione che distingue l'uomo da' bruti?

La capacità, che essa richiede, non è, lo ripeto ancora una volta, una capacità tecnica; ma essa ricerca un positivo ed adeguato grado di capacità, che permetta di confidare l'arduo ufficio di giudice a quel cittadino, che per un giorno deve esserne investito. Dicasi pure che si richiede nel giurato il buon senso od il senso comune; ma fu giustamente osservato essere questa una qualità non tanto comune, quanto generalmente si crede.

Essere giurato (e questo è da considerarsi principio fondamentale del primo dei progetti di legge) non è un diritto, ma una funzione, ed un'importante funzione sociale. Quindi, signori, se tutti i cittadini hanno la virtuale capacità di divenire giurati, poiché sono cittadini e fanno parte della nazione, non possono ammettersi all'esercizio effettivo della funzione di giurati, se non coloro che abbiano le condizioni di riconosciuta reale capacità di esercitarla.

Lo scopo adunque del primo progetto di legge altro non è, e non può essere, se non quello di determinare con un sistema di proposte di eleggibili a giurati certi criteri di capacità presunta, i quali più tardi divengano, con una diretta scelta fatta da elettori imparziali ed intelligenti, criteri e prove di capacità vera e reale. Così preparate le liste degli idonei per capacità e moralità, dal punto di vista della massima garanzia di un'assoluta imparzialità, incorruttibilità ed indipendenza del giurato, può abbandonarsi alla sorte il designare quali siano, fra i numerosi nomi di quelle liste, i dodici cittadini idonei, che saranno assunti in ciascun giorno ed in ciascun processo all'ufficio di giudicare i loro simili accusati. Dopo ciò, più non potranno elevarsi dubbi sulla competenza intellettuale e morale di questo tribunale del fatto; ed aggiunto l'esercizio del diritto di *ricusa* dei sorteggiati, la bontà e la superiorità comparativa di una magistratura popolare così reclutata sarà l'effetto finale di quattro benefiche influenze fra loro coordinate: la legge, la scelta, la sorte, la libera *ricusa* delle parti.

Pertanto, o signori, non è vero che da noi si vuole la giustizia amministrata dagli ignoranti. Esclusi gli ignoranti, tra i non ignoranti si solleva il grave quesito: credete voi che sia necessario, od anche utile, nel ricercare l'idoneità ed attitudine a pronunziare un giudizio sopra le prove di un fatto, preferire coloro che sono provveduti di speciali

studi giuridici e di abitudine ed esperienza nel giudicare; ovvero il cittadino (non ignorante, lo ripeto ancora), ma il cittadino fornito a sufficienza dell'ordinaria capacità e coltura, proposto da Commissioni apposite come idoneo a giudicare, e poscia dalla sorte designato all'ufficio di giudicante?

Così posta, o signori, la questione, invano vorrebbe nascondersi che essa da tutti gli scrittori imparziali è stata risolta a disfavore della magistratura permanente. Sul giuri, come istituzione giudiziaria, potrei qui addurvi infinite autorità; ma ne voglio citare due sole, che mi paiono concludentissime ed irrecusabili, perchè appartenendo a due illustri magistrati, non possono essere sospette, se affermano e dimostrano che la magistratura è in condizione d'inferiorità per potere nei giudizi penali cogliere la verità e risolvere le questioni di fatto secondo la realtà delle cose.

Il primo di questi magistrati, l'*Hélie*, oggi degnissimo presidente della sezione criminale della Corte di cassazione di Parigi, è nel tempo medesimo il più celebre criminalista di cui si onori la Francia, ed uno dei più insigni di Europa. Innanzi al suo nome, nelle discussioni riguardanti le materie penali, tutti i cultori della scienza, e quanti uomini di legge amministrano giustizia, s'inclinano con riverenza. Permettetemi, signori, di leggervi una parte dei suoi ragionamenti:

« Se i giudici che pronunziano sul diritto hanno l'attitudine necessaria a pronunziare sui fatti, i giurati sono superflui: sarebbe semplificare l'organizzazione giudiziaria, sopprimendoli.

« Ma quest'attitudine la possiedono essi i magistrati permanenti? Ciò che fa la forza dei corpi giudiziari è lo spirito di *seguito*, è il concepimento e l'applicazione di certe regole a tutte le specie che si succedono alle loro udienze, è lo stabilimento ed il mantenimento di una giurisprudenza che essi applicano uniformemente ai casi identici ed analoghi che hanno da giudicare. Questa giurisprudenza, nata dalla scienza, ne diviene l'appoggio, ed è la più sicura garanzia della imparzialità dei giudici; poichè essa loro traccia anticipatamente la via che debbono seguire, e loro non permette di deviarne. I giudici che non s'incatenassero in tal modo a regole fisse, giudicherebbero a caso, e si esporrebbero a pesare le stesse cose con pesi differenti.

« Ora questa pratica abituale, che costituisce la più alta qualità dei giudici permanenti, che essi seguono necessariamente, e che non potrebbero abdicare, eccellente e preziosa in ciò che concerne la decisione dei punti di diritto, diviene inconsequente

e fatale quando essi siano incaricati di giudicare dei punti di fatto.

« I fatti, anche quando sono della stessa natura, o prodotti nelle stesse circostanze, non sono giammai identici; differiscono nei loro elementi materiali, per l'età, l'educazione, la situazione, l'intenzione degli agenti. I gradi che li separano sono infiniti. Tale atto prende il suo carattere dalla fermezza della intenzione che l'ha accompagnato, o dalla sua incertezza e variazione: tale altro attinge il suo aggravamento o la sua scusa dalla posizione dell'agente, dalla sua istruzione, dal suo stato di ricchezza o di povertà, da' gradi della sua intelligenza, dalle cause impulsive dell'azione. È mestieri togliere tutte queste differenze, perocchè la giustizia penale cesserebbe di essere, se non misurasse la intensità della commozione sociale e della criminalità dell'agente, se non proporzionasse la penalità alla gravità di ciascun atto, al grado del male commesso. La verità, e per conseguenza la giustizia, è tutta intera in queste gradazioni.

« Ora i giudici, perfettamente atti al giudizio dei punti di diritto, apportano essi la stessa attitudine all'apprezzamento dei fatti? Ciò che può farne dubitare si è che quella qualità, che fa in generale la loro forza, qui cagiona la loro debolezza.

« È loro difficile spogliarsi dell'abitudine scientifica di generalizzare le loro decisioni, di stabilire regole artificiali, di seguire una giurisprudenza... Essi veggono categorie di fatti piuttosto che specie, classi di agenti piuttosto che individui... La idea stessa di giustizia, che è in essi, li trascina a codesti giudizi sistematici; perchè non vogliono colpire di pene ineguali agenti che compariscono giornalmente avanti ad essi con una criminalità in apparenza eguale...

« I giurati non sono nella stessa situazione. Essi non sono preoccupati da alcuna idea sistematica; le pronunziazioni che hanno renduto per lo avanti non incatenano i giudizi che avranno ancora a rendere; essi non temono nè di contraddirsi nè di deviare da una giurisprudenza stabilita; non vedono che la specie loro sottoposta, il fatto che nel dibattimento si produce avanti ad essi; questa specie e questo fatto nel loro spirito non hanno legame con altri fatti anteriormente giudicati, e che sieno stati oggetto di tale o tal'altra condanna; liberi da ogni pensiero preconcepito, da ogni dottrina per quanto eccellente in se stessa, essi non domandano che alla loro ragione, non cercano che nella loro coscienza la sentenza che devono pronunziare. »

« E poco appresso lo scrittore aggiunge una considerazione decisiva, di cui non possono apprezzare

la meravigliosa esattezza se non coloro che tutti i giorni si trovano dinanzi alle Corti di giustizia ed ai tribunali correzionali pei doveri del loro ministero. Concedetemi ancora, o signori, qualche altro istante di tolleranza, in grazia dell'alta gravità dell'argomento.

« Non si parli dell'abitudine di giudicare; si suppone che il giudice avrà la forza di scuoterne il giogo, che egli non vedrà in ogni prevenuto un colpevole solo perchè egli ha già veduti molti colpevoli nell'esercizio delle sue funzioni, che in fine egli esigerà non semplici indizi, ma prove, non presunzioni, ma una certezza. Tuttavia chi non conosce la potenza quasi despótica dell'abitudine sui nostri spiriti? Chi non sa come ciò che si fa tutti i giorni, lo si fa con più di mollezza e d'inerzia? Come il mestiere raffredda gli ardori e le resistenze? È cosa strana che la coscienza sembra assopirsi, quando essa lotta ogni giorno, e gli stessi atti incessantemente rinnovati affaticano la sua vigilanza. Non è che a poco a poco, quando un giudice ha già udito tante proteste menzognere, tante commedie d'innocenza, tanti colpevoli che negano l'evidenza, tanti agenti sfrontati e perversi, che il magistrato lascia entrare nel suo spirito una specie di presunzione d'immoralità e di colpeabilità, di cui egli avviluppa tutti gli accusati.

« Egli non li vede più che attraverso di queste ombre di cui li ha coperti; e come la sua onestà si indigna di una perversità che continua a fare pompa di sè quotidianamente sotto i suoi occhi, egli è ben presto inclinato a confondere tutti questi agenti gli uni cogli altri, quindi a colpirli delle penalità le più forti, poichè è questo il solo rimedio di cui egli sia armato. È così che la pratica, mentre feconda con una salutare esperienza la scienza del giudice, gli toglie una parte della chiara percezione dei gradi dell'immoralità. Egli finisce, non già come si è detto talvolta a torto, per ravvisare in tutti i prevenuti dei colpevoli, ma per sospettare anticipatamente la loro colpeabilità, ed in questa situazione gli atti i più inoffensivi prendono il valore d'indizi, gli indizi il valore di prove » (1).

Signori, non siamo noi che qui veniamo ad esporvi esagerate teoriche, dottrine che potrebbero sembrare poco credibili o paradossali; questa è storia esatta, è la psicologia intima dello spirito della magistratura permanente chiamata abitualmente a giudicare nelle materie penali, e questa storia ci è fatta da un magistrato che conosce la classe a cui appartiene, che ha passato la sua vita

negli uffizi della magistratura; è la rivelazione schietta e sincera della propria coscienza.

Un altro magistrato, stato molti anni procuratore generale, e nel tempo stesso scrittore reputatissimo di diritto costituzionale, l'*Hello*, presso a poco si esprimeva nei medesimi termini. Leggerò poche sue considerazioni:

« Il pericolo dei tribunali ordinari nel giudicare de' reati comuni consiste appunto nell'abitudine di conoscerne. Si crede di vedere dappertutto quello che si vede ogni giorno, e gli occhi ai quali la società non discopre che le sue piaghe, più non sanno scorgerne le parti sane.

« Il giudice, la cui vita si passa in una specie di familiarità con la perversità umana, vi contrae una misantropia che lo rende troppo facile sulle prove, troppo severo per le pene; la specie intera è posta in istato di prevenzione avanti di lui, e la presunzione dell'innocenza si indebolisce sino ad estinguersi.

« È dunque con una profonda conoscenza del cuore umano che le nostre leggi richiedono che il fatto sia dato a giudicare a 12 giurati, dai quali si attende quella spontaneità ed ingenuità d'impressione, che lascia maggiori probabilità alla verità.

« Gli uomini meno idonei a discernere nei fatti e nelle proposizioni il falso dal sovversivo, sono quelli che si dedicano per istituto allo studio delle leggi e della dottrina...

« Per essi sconcertare la loro sintesi è rovesciare l'edifizio sociale, come nello spirito di un teologo l'eresia conduce fatalmente all'ateismo: ma il mondo non ha siffatta suscettibilità; sovente esso rimane freddo all'errore che accende e commuove codesti uomini; e nondimeno la sola sua emozione deve essere la vera misura della legge penale.

« Ecco come avviene che il miglior giudice per dottrina è precisamente il peggior giudice del delitto: ecco come il senso comune può differire dal senso particolare del magistrato, il quale porta uno spirito assoluto nelle cose del mondo le più relative.

« ... Il giudice penale deve consultare meno la sua ragione che quella degli altri: la sua abilità è di mettersi col pensiero al loro posto, di presentire il modo con cui essi debbono impressionarsi, specie di divinazione che può solo ottenersi dalla comune esperienza...

« Ecco ancora perchè (ciò risponde ad un'altra obbiezione dell'onorevole Puccini) non si richiede un giurì *speciale*, nè anche in reati di stampa. Un giurì speciale apporterebbe nel relativo genere di prova uno spirito speciale com'esso, e non già quel

(1) HALLÉ, *Instruction Criminelle*, Liv. VIII, n° 3136.

senso comune delle masse, che solo ha il discernimento del vero delitto, onde si commuove l'opinione generale » (1).

Udiste, o signori, quale giudizio siasi portato dell'attitudine comparativa del magistrato permanente, e del giudice popolare chiamato accidentalmente a conoscere dei reati, da insigni ed eminenti magistrati.

Si dirà: ma si sono ciò nondimeno deplorati verdetti erronei, si sono commessi gravi errori giudiziari, e così dicendo si fa non velata allusione a lamenti elevati nel nostro paese.

Mi si permetta di domandare: in nome di chi si fa rimprovero al giurì di errori giudiziari?

Ho sotto gli occhi un libro recentemente pubblicato anche da un antico magistrato, col titolo *Il martirologio degli errori giudiziari*. Credete che esso contenga un atto di accusa contro il giurì? No; è una desolante storia dei lugubri e sanguinosi tributi pagati alla umana fallibilità dalla magistratura permanente nei criminali giudizi.

Sì, magistrati togati erano quelli che hanno commesso per secoli gli errori giudiziari più infaustamente celebri negli annali della giustizia penale.

Errano ancora intorno alle aule di giustizia francesi le ombre insanguinate di Calas, di Sirven, dei coniugi d'Anglade; nei vestiboli delle Corti italiane quelle del misero Fornaretto di Venezia e di tanti altri innocenti mandati per errore sul patibolo dai giudici giureconsulti.

Sono errori giudiziari che la magistratura certamente ha deplorati; ma essi mostrano che l'uomo non è infallibile, e coperto della toga del magistrato o del modesto saio del borghese, è ugualmente soggetto ad errori, ad illusioni, a passioni, e perciò a pronunziare decisioni fallaci.

Così, o signori, si comprende per qual ragione anche nei paesi retti a popolo, e dove la magistratura non è nominata dal Governo, ma è elettiva, come in molti Cantoni della Svizzera e nell'America del nord, quelle Costituzioni repubblicane non si contentano di far giudicare le accuse criminali da magistrati permanenti, ma ne attribuiscono la competenza al giurì. Ivi non può esistere questione politica, ciò è evidente, perchè il popolo stesso che elegge i giurati, elegge altresì il giudice permanente.

Se dunque questi paesi mantengono il sistema dei giurati, è per rendere omaggio alla verità da me rammentata, che cioè comparativamente è più facile che nei giudizi sul fatto non erri, e raggiunga il vero, un giudice non abituale, che oggi è giudice

e domani non lo è più, anzichè colui il quale, ligio a canoni più o meno tradizionali ed artificiali, abbia consumato l'intera sua vita nell'abitudine di giudicare.

Passiamo ora ad esaminare il giurì come istituzione *politica*, cioè ad apprezzarne i politici effetti.

Abbiamo udito ripetersi di frequente negli ultimi tempi, che il giurì ad altro non debba ridursi che ad una istituzione semplicemente giudiziaria.

Certamente se non è una buona istituzione giudiziaria, sole considerazioni politiche non basterebbero a raccomandarla. Ma da che abbiamo dimostrato essere il giurì per se stesso una buona e ragionevole istituzione giudiziaria, non possiamo dimenticare come esso giovi altresì allo scopo di costituire una potentissima ed insuperabile garanzia di libertà negli ordini politici, e quanto perciò ne vengano accresciuti il pregio, l'utilità, la forza di questa istituzione, ed il dovere in tutti gli amici degli ordini liberi di sostenerla e promuoverla.

Anche noi non vorremmo che il giurì fosse considerato come una istituzione politica, se ciò dovesse significare che il giurì avesse a giudicare col criterio delle passioni politiche. Ma ben altrimenti noi riguardiamo l'istituzione politicamente commendevolissima, siccome suprema garanzia di giustizia e di indipendenza da non potersi mai in egual grado supplire da verun'altra specie di magistratura, siccome tutela contro le oppressioni e le persecuzioni del potere in tempi difficili ed agitati, e specialmente in quest'ordine di effetti per la sua stupenda efficacia preventiva. Spiego queste parole. Nei paesi ove esiste il giurì, un Governo, quando anche fosse di mala fede, si astiene dall'intraprendere giudiziari persecuzioni e processi insussistenti, sia per ischiacciare i propri nemici, sia per compiacere a partiti dominanti, perchè sarebbe costretto a pensarci due volte prima di mettersi nella via degli abusi e delle oppressioni, dovendo prevedere quanto difficile gli riescirebbe di porre al posto delle leggi e della giustizia l'umiliazione o la dominazione di un partito.

Nè tra i pregi che denominerò politici dell'istituzione dei giurati, debbonsi trasandare quelli di ben altra specie, cioè i grandi servizi che essa rende al paese apprestando ai cittadini una scuola quotidiana di moralità e di esercizio d'importanti uffici civili, e sviluppando in essi quel sentimento di dignità e di civil coraggio, che forma il carattere di una nazione. Per la medesima s'insegnano agli uomini la pratica dell'equità, la coscienza del dovere, e s'infondono in essi una parte delle abitudini di legalità dello spirito del giudice, il rispetto per la cosa giu-

(1) HELLO, vol. 1, pag. 239.



dicata e per l'idea del diritto, la virile responsabilità dei propri atti che è base della virtù politica. Ma non mi diffonderò su quest'ultimo argomento, perchè è già stato assai abilmente posto in luce dagli oratori che mi precedettero.

Permettetemi intanto di far parlare un eminente cultore delle scienze sociali, *De Tocqueville*, intorno all'influenza politica del Giurì.

« Sarebbe restringere singolarmente il valore del giurì considerarlo soltanto come una istituzione *giudiziaria*, dappoichè esso esercita un'influenza più grande ancora sui destini stessi della società. Il giurì è innanzitutto una istituzione *politica*. È da questo punto di vista che conviene sempre collocarsi per giudicarlo completamente...

« La vera sanzione delle leggi politiche trovasi nelle leggi penali; e se la sanzione manca, la legge presto o tardi perde la sua forza. L'uomo che giudica sulle accuse criminali è dunque realmente il padrone della società. Or l'istituto del giurì fa assidere il popolo stesso, o almeno una classe di cittadini, nei seggi dei giudici; esso adunque pone realmente nelle mani del popolo la direzione della società...

« Per quanto evidenti siano tali verità, esse non penetrano in tutti gli spiriti, e presso noi sembra non aversi ancora che un'idea confusa della istituzione del giurì. Vuol sapersi di quali elementi debba comporsi la lista dei giurati, quali siano le cognizioni e la capacità di coloro che sono chiamati a farne parte, come se non si trattasse che di un'istituzione puramente giudiziaria. A me sembra che ciò sia preoccuparsi della minor parte del soggetto... Debbe anzitutto considerarsi il giurì come uno dei modi della sovranità del popolo; bisogna rigettarlo allorchè questa non si ammette... Il giurì è la parte della nazione incaricata di assicurare l'esecuzione delle leggi, come le Camere sono la parte della nazione incaricata di fare le leggi...

« Nei processi criminali, in cui la società lotta contro un uomo, il giurì è inclinato a vedere nel giudice lo strumento passivo del potere sociale, ed esso diffida dei suoi avvisi. I processi criminali, riposando interamente sopra fatti semplici, che il buon senso perviene facilmente ad apprezzare, su questo terreno può ammettersi che il giudice ed il giurato sieno uguali. »

E conchiude: « Quanto a me, preferirei sempre meglio abbandonare la decisione di un processo a giurati ignoranti, diretti da un magistrato abile, che a giudici la cui maggioranza avesse una conoscenza incompleta della giurisprudenza e delle leggi. »

Ha detto l'onorevole Puccini: Nelle turbolenze

politiche il giurì è stato sempre il ministro di una grande tirannide o di una grande rivoluzione. Può egli essere soggetto alle intimidazioni, a sentire le passioni politiche, ad essere sedotto, ed adduceva in prova gli esempi del giurì inglese dei tempi degli Stuardi, e del giurì (così lo chiamava) del tribunale rivoluzionario dell'epoca del terrore in Francia.

Ma, anzitutto io domando: l'intimidazione su chi è più facile? Su pochi giudici, o sopra la intera massa di una nazione?

La passione politica! Ma come potrà essere predominante, se tutte le probità e le capacità dovranno entrare nelle liste permanenti del giurì, e da queste liste voi farete quotidianamente dalla sorte scegliere e designare i giudici, nei quali perciò troverete sempre rappresentati e riflessi anche i sentimenti e le tendenze delle minoranze? Fra noi, o signori, in Italia, abbiamo veduto funzionare il giurì, creato l'indomani di una grande rivoluzione, e specialmente in Napoli, dove io sono glorioso della responsabilità di averne, come consigliere della Luogotenenza nel 1861, operata la introduzione, a dispetto di infinite opposizioni e dei più infausti presagi. Certamente al cadere del Governo borbonico, che aveva divisa la società in due partiti, e sfogata sopra uno di essi la libidine della oppressione, era da temersi che, affidando ai giurati il compito in codeste speciali condizioni di giudicare dei processi politici, potessero pronunciarsi verdetti passionati, attestanti che eranvi sventuratamente vendette e rappresaglie politiche da compiersi.

E nondimeno tra noi l'istituto del giurì ha questo grande merito, di essere rimasto puro, illibato, generoso, degno di tutto il rispetto e della pubblica riconoscenza, perchè da un tale punto di vista non ha mai suscitato un lamento, non ha mai saputo che cosa fosse la passione politica.

Finalmente voi temete la seduzione del Governo o di un potente partito. Ma esercitarla verso di chi sarà più agevole? Verso giudici i quali sono nella necessità di fare la loro carriera, i quali perciò non possono essere che solo a metà indipendenti, ovvero sopra cittadini i quali appena per un giorno solo sono *giudici*?

Qui si oppone: la magistratura è inamovibile. Ed io risponderò con le parole, ripetute dopo tanti altri da *Giulio Simon*: « La inamovibilità della magistratura nulla contiene di serio, finchè il giudice, che non può discendere, può sperare, in grazia del Governo, di montare più in alto, dappoichè la speranza non ha minor potere sulle anime che il timore. »

Indipendenza vera e piena non può attendersi che dal giurì, così descritto recentemente da un professore francese, il *Bertauld*, autore di un pregevole trattato sulla *Libertà civile*: « Il giurì è un giudice che esce incessantemente dalla società per tosto rientrarvi. Funzionario di un giorno, senza legami di teoria, senza il giogo di precedenti, non dipendendo che dalla propria coscienza, egli in certa guisa farà ed applicherà la legge, che un altro l'indomani farà ed applicherà alla sua volta, e forse contro il giudice di oggi. L'onnipotenza del giurì, che sempre si muta e si rinnova, ecco la vera garanzia della libertà individuale. »

Del resto v' ha un fatto spesso ripetuto nella storia, e che parla da sè. Esso attesta, che i Governi o i partiti, i quali si fanno insidiatori o impazienti delle politiche libertà, conoscono il sicuro mezzo di mutilarle o restringerle ben meglio di alcuni illusi liberali italiani dei nostri giorni. « Tutti i sovrani (così lo stesso *Tocqueville*), che hanno voluto trovare in loro stessi le sorgenti del potere, e dirigere la società, anzichè lasciarsi dirigere da essa, hanno distrutta o snervata la istituzione del giurì. »

Quando poi si addassero contro il giurì esempi attinti dalla storia dell'Inghilterra e della Francia, mi permetterà l'onorevole Puccini di rispondergli, che egli nel rammentarli non rendeva menomamente omaggio alla storica verità.

Egli ha parlato dei giurati inglesi del tempo degli Stuardi. Ma dov'è chi ignori in quali condizioni quei mal avvisati despoti tollerassero e sfregiassero la istituzione del giurì? Chi non sa che in quell'epoca luttuosa, appena i giurati avessero pronunziato un verdetto, che non gradiva alla Corona, ed alla magistratura permanente, che si faceva ministra compiacente e servile dei suoi capricci e delle sue volontà, erano arbitrariamente rimproverati dal giudice togato, rimandati a nuovamente giudicare, e sovente imprigionati e sottoposti essi stessi a processo? Chi non rammenta con isdegno il famoso processo contro Guglielmo Penn ed il Mead nel 1670, accusati entrambi di avere colle loro predicazioni prodotto assembramenti illegali; e chi non consacra un ricordo di ammirazione al Bushel, uno fra quei giurati di così inflessibile coraggio, che fra i 12 non volle mai acconsentire a formare l'unanimità per la condanna di quei patrioti innocenti perseguitati dalla Corte?

Ebbene, la storia ci narra, che i magistrati permanenti che sedevano nella Corte, dopo essersi per ben tre volte reiterata dal giurì con ammirabile costanza la pronunzia del verdetto di non colpabi-

lità, una prima, una seconda, una terza, ed una quarta volta rimandarono i giurati nella sala delle deliberazioni, opprimendoli d'ingiurie e di minacce, e la quarta volta, allorchè essi nondimeno saldi resistettero, il Bushel fu immediatamente per ordine della Corte arrestato, e costretto ad invocare il privilegio dell'*Habeas corpus*.

Se all'onorevole Puccini non piacciono i giurati degli Stuardi; mi dica se avrebbero fatto miglior giustizia quei magistrati permanenti, di cui vi sto tracciando la dipintura!

E quando si parla del periodo più infausto della rivoluzione francese, è necessario premettere che la Convenzione aveva organizzato il suo funesto potere rivoluzionario, concentrando nelle proprie mani con deplorabile e tirannica confusione tutte le attribuzioni della potestà pubblica; che aveva sospese tutte le pubbliche libertà; e che col suo decreto del 22 pratile anno II venne a completare codesta organizzazione creando al suo servizio il tribunale rivoluzionario.

Ma basta leggere questo decreto, anche senza richiamare le crudeli e sanguinose ricordanze lasciate dalla sua applicazione, per non osare di venire in questo recinto ad accusare la istituzione del giurì di aver servito allora alla condanna di tanti generosi ed innocenti cittadini. Basta leggerlo, per comprendere che si era prima assolutamente fatto scomparire dalle istituzioni nazionali della repubblica il giurì. Nel decreto della Convenzione fu stabilito, che vi sarebbero soli 50 giurati, e che questi 50 sgherri li avrebbe scelti la stessa Convenzione. Ah! il tiranno sceglie i giudici? E questi si chiamano giurati? (*Segni d'approvazione*)

Permettetemi, signori, di citarvi su tale argomento le nobili parole, delle mie ben più autorevoli, del nostro Pellegrino Rossi; egli non ne pronunziò mai delle più eloquenti dalla sua cattedra: « Allorchè si tentò di fare della giustizia un istrumento politico, si fece all'istituzione del giurì, si fece alla Francia stessa il disonore di porre questa questione: « Sarà, o no, mantenuto il sistema del giurì » in un tribunale che era destinato a fare della giustizia un istrumento politico! La giustizia non si lascia trasformare in docile istrumento; si può usurpare il suo nome, ma la giustizia non vi è.

« Perciò io lascio fuori d'ogni esame i decreti della Convenzione (quello di cui ho citato la data). Io so che il nome dei giurati in quei decreti si trova, ma, ancora una volta, lo ripeto, se il nome vi è, non vi si trova l'istituzione; vi sono dei *commissari* speciali che non erano nè giurati, nè giudici. Si può usurpare il nome di giustizia, ma la giustizia non si

lascia trasformare in strumento politico... Era dunque quella una derisione dell'istituzione del giurì, perciocchè la Convenzione, assemblea deliberante, non aveva evidentemente che uno scopo politico.

« Si dirà che il potere assoluto della Convenzione ha fatto grandissime cose; è un'altra questione codesta: ma qui noi parliamo di giustizia, ed un potere assoluto, che nomina i suoi delegati, non compone un *giurì*, ma nomina dei *commissari*.

« Gli autori stessi di quei decreti non se lo dissimulavano, quando in essi scrivevano che il tribunale rivoluzionario era istituito *per punire i nemici del popolo*, che lo scopo dei giudizi era il *trionfo della repubblica e la rovina dei suoi nemici*, che la pena unica contro tutti i delitti deferiti ad un tal tribunale era la *morte*! Senza dubbio le istituzioni difendono lo Stato, ma non è lecito dire che lo scopo di una istituzione giudiziaria è la *rovina* di chichessia; non può essere che l'amministrazione della giustizia, la scoperta della verità, e l'applicazione della pena ai soli colpevoli. »

E conchiude con una perorazione che sembra all'indirizzo di coloro che argomentano come l'onorevole Puccini (*Si ride*):

« Tiriamo un velo su queste deplorable aberrazioni, ed eleviamoci con forza contro coloro che volessero farne una specie di argomento contro l'istituzione giudiziaria, il cui nome anche allora adoperavasi. Sarebbe calunniare il giurì il dire che allora esistesse un giurì. No, esso aveva cessato di esistere, si era semplicemente usurpato questo nome, ma il giurì non esisteva più. »

« Quando le passioni precipitavano in tal modo gli uomini gli uni sugli altri; quando essi si spingevano tra loro al patibolo, essi obbedivano alle passioni politiche; non era in essi, nè pretendevano che fosse alcuna idea propriamente di giustizia, e chi s'incamminava alla morte annunciando a coloro, che ve lo mandavano, che non tarderebbero a seguirlo, sentivasi sotto l'azione non della giustizia, ma della forza. La nobile esclamazione di quella eroica donna che sarà sempre più bella allontanandoci da quella sventurata epoca, la nobile esclamazione di madama Roland non sarebbe stata vera, se la giustizia avesse allora dominato; essa non avrebbe potuto esclamare avanti la statua della Libertà: *O Libertà, quanti delitti sono commessi nel tuo santo nome!*

Come si può dunque senza travisare la storia, e fare ingiuria al senno di quest'Assemblea, affermare innanzi ad essa, che il *giurì* è responsabile delle condanne dei tribunali del Terrore in Francia,

e che ha servito in Inghilterra alla tirannide degli Stuardi?

Era tempo di rammentare la verità e di chiudere la bocca a coloro che adducono di simili argomenti.

Mantenghiamo dunque, non essere proponibile il dubbio sulla maggiore indipendenza del giurì in confronto della magistratura permanente. Non voglio al certo scemare menomamente, anzi niuno più di me lo ammira, il merito dei grandi e generosi ornamenti della magistratura, e ve ne sono stati veramente insigni, i quali meritano la riconoscenza della posterità, che in tempi difficilissimi hanno saputo opporre, col sacrificio di loro stessi, un virtuoso coraggio ed una eroica resistenza ai capricci, ai comandi che premevano dall'alto, di ciechi tiranni e di Governi liberticidi. Ma, signori, una società non può essere sicura facendo assegnamento su rari ed eccezionali eroismi; è necessario che si affidi alla stabile possanza delle istituzioni, che la garantiscano costantemente, e la salvino da pericoli somiglianti.

E senza allontanarci da domestici esempi, con qual sentimento di maraviglia e di dolore ho dovuto qui ascoltare codesti confronti, quando la sola vostra Giunta incaricata di riferire sull'argomento, e della quale io stesso ho l'onore di far parte, può additarvi quattro dei suoi membri, i quali, per servile debolezza della magistratura permanente in una delle più nobili contrade d'Italia, prima che il sole della libertà splendesse sul nostro capo, vittime innocenti d'iniqua persecuzione politica furono condannati ai lavori forzati e ad altre immani pene; quando un'altra di codeste nobili vittime siede oggi nei Consigli stessi della Corona; quando è ancora presente alla nostra memoria la serena figura di Carlo Poerio e dei suoi amici e compagni, non di altro colpevoli che di aver desiderato il mantenimento della monarchia costituzionale nella loro patria; e tutti costoro furono condannati da una magistratura togata (uopo è dirlo) che godeva riputazione di scienza, di onestà (nel senso volgare della parola), di temperanza; di cui era scritta parimente la inamovibilità nelle antiche leggi del paese ed in uno Statuto costituzionale, e che nondimeno, atterrita dalle pressioni, dalle destituzioni, dalla prospettiva della miseria, non seppe resistere alla violenza, al torrente della reazione politica, e trangugiò intero l'amaro calice del disonore e della vergogna? Come mai si ardisce istituire confronti, se spingendo lo sguardo sopra un paese vicino, scorgiamo in qual modo i tribunali correzionali, compiacenti sistematicamente al po-

tere, hanno funzionato in Francia durante il periodo del secondo impero; e quando, riportandolo in casa nostra, negli stessi ultimi anni, anche in processi di nessuna importanza, ma che avevano uno scopo politico, sotto un Governo custode della libertà, sotto un principe modello nell'astenersi scrupolosamente da qualsivoglia ingerenza od influenza sulle decisioni della magistratura e sulla coscienza dei giudici, ci è toccato deplorare illegittime suggestioni, inopportune promozioni, e dai ranghi giudiziari forzate deserzioni, e veder rispettabili magistrati costretti, dopo splendida carriera, ad abbandonar l'ufficio, piuttosto che la dignità, e venire in mezzo a noi a rifugiarsi sui nostri banchi, dopo aver gettata la toga che avevano già per lunghi anni così nobilmente indossata? (*Benissimo! Bravo!* — *Applausi a sinistra*)

No, non voglio intrattenermi su questo tema spinoso; mi rivolgerò a chi dice oggimai il giurì una garanzia inutile, a chi non lo crede più necessario a tutelare la sicurezza dei cittadini e l'indipendenza dei giudizi, contrapponendo questi fatti, tanto più eloquenti, perchè, lo ripeto, viviamo in un'epoca relativamente felice ed ignara in questo momento di pericoli somiglianti. (*Bene! bene! a sinistra*)

Tuttavia, si è detto, in altri paesi dove il giurì è stabilito si manifestano tendenze contrarie. E queste vollero additarsi nientemeno che nell'Inghilterra, e poi nella Germania. Nell'Inghilterra per un articolo del *Times* e per un altro pubblicato nella *Rivista di Westminster*: nella Germania perchè il principe di Bismarck aveva proposto al *Reichstag* della Confederazione Germanica sostituire negli Stati confederati all'attuale istituto del giurì il tribunale misto dello *Scabinato*, costituito da sei giudici di diritto e da sei giurati.

Quanto all'Inghilterra, è facile sapere che la *Rivista di Westminster*, una delle meno lette e diffuse, ha un indirizzo profondamente difforme dal fondo delle opinioni e delle idee del popolo britannico, e specialmente ama studiare e proporre riforme a cui lo spirito nazionale ripugna: chi dunque volesse considerare come testimonio fedele dell'opinione pubblica inglese quel periodico ed il suo scritto dottrinale e storico sui giurati, cadrebbe in grave errore.

Il *Times* poi, come ognuno sa, è una bandiera a variopinti colori, accetta tutte le opinioni, offre liberamente le sue colonne ai più opposti e disparati pareri, spesso senza concludere col manifestarsi e spiegarsi esso stesso. Conviene tuttavia avvertire che l'articolo del giornale della *City* non trascurava già a proporre la soppressione del giurì; insorgeva

piuttosto contro certe vecchie abitudini, contro le reliquie di forme secolari e medioevali, a cui la pratica della procedura del giurì inglese è ancora scrupolosamente devota; e se nell'atto famoso di sir Roberto Peel alcune di siffatte anticaglie del sistema britannico sono scomparse, è ragionevole e legittimo il desiderare che parecchie altre ancora ne scompaiano, e che al par di noi, che stiamo occupandoci del maggior perfezionamento dell'istituzione, anche quel popolo che le ha dato la cuna ed il credito, possa, seguendo i bisogni dei tempi presenti, modificarla e migliorarla.

Quale sia l'opinione del popolo inglese intorno al giurì, potete leggerlo in tutti gli scrittori, che hanno autorità in Inghilterra. A me basti riferirne l'enfatico elogio, che se ne trova nel *Blackstone*, il quale ha scritto:

« Noi crediamo che il privilegio il più prezioso, di cui un cittadino goda nella libera Inghilterra, sia quello di essere giudicato dai giurati; crediamo poter affermare, che dopo la Provvidenza (sentite quale entusiasmo di parole!) quest'istituzione del giurì è quella che per una lunga serie di secoli ha consolidato le libertà della nazione inglese. »

« Un celebre scrittore francese, Montesquieu, ha pensato che, poichè Roma, Sparta e Cartagine hanno perduta la loro libertà, anche quella dell'Inghilterra si dovrà perdere col tempo. Ma egli avrebbe dovuto riflettere (ed in ciò il *Blackstone* ripete un concetto che udii con piacere nel discorso dell'onorevole guardasigilli), avrebbe dovuto riflettere che Roma, Sparta e Cartagine hanno bensì perduta la loro libertà, ma l'hanno perduta quando avevano già perduto il sistema dei giudizi popolari. »

E, proseguendo in questo medesimo senso, conclude « non esservi Inglese, il quale non sarebbe contento di conservare il giurì con tutti i suoi difetti, ed anche senza rimediarsi o supplirvi, anzichè veder scomparire questa istituzione, la quale, con tutte le sue imperfezioni, deve giudicarsi la miglior regola che mai in altri paesi siasi stabilita per l'investigazione della verità, senza che possa venir surrogata da magistrati permanenti. »

Per ciò che riguarda poi la Germania, io dico il vero, o signori (permettetemi un libero sfogo), è doloroso che le altre nazioni siano autorizzate a credere che gl'Italiani sono incapaci di pensare da loro. Per lunghi anni abbiamo sofferto l'accusa di essere avvinti ad una imitazione servile di tutto ciò che venisse dalla Francia; adesso vorrebbe si invece farci soltanto cambiare di modello, obbligandoci a divenire imitatori servili di tutto ciò che si voglia e decreti in Germania.

Io, dal canto mio, combatterò sempre per quanto il potrò il predominio di tutte queste importazioni straniere; perchè ogni popolo avendo il patrimonio delle proprie idee, del proprio carattere, della propria storia ed educazione, è solo da questa inesauribile sorgente che deve attingere le norme della propria vita e del progresso civile. (*Bravo!*)

D'altronde se mi si consigliasse di andare a studiare in Germania gli imitabili esempi delle istituzioni scientifiche o delle militari, potrei comprendere e seguire il consiglio: ma in ciò che riguarda le istituzioni civili e legislative, come volete che io vada ad imitare gli avanzi degli istituti feudali della Prussia, le leggi che mantengono i fedecomessi, e simili istituti che quella nazione crede conveniente alle tradizioni ed ai bisogni suoi di conservare o rimodernare? Benchè io sia compreso d'immensa ammirazione pel grande uomo di Stato, che ha potuto elevarsi alla missione meravigliosa di consacrare la sua vita e le sue forze all'unità, all'indipendenza, ed alla grandezza della sua patria, permettetemi che io non lo tolga a modello di sviscerata tenerezza per la perfezione ideale degli istituti liberi in una monarchia costituzionale. (*Bene! a sinistra*)

Per altro, intendiamoci, egli ha proposto, non mai di sopprimere, bensì di modificare la istituzione del giurì, perchè sarebbe un'altra forma in cui la giuria funzionerebbe, componendosi di giudici per metà legali e per metà scelti fra i semplici cittadini.

Si è potuto proporre, in corrispondenza col vecchio scabinato germanico, questa combinazione, la quale piaceva anche, con nuove modificazioni e garanzie, ad uno dei più valorosi e dotti professori delle Università italiane, a cui mi lega antica amicizia; e non per questo in Germania si fa questione di abolizione del giurì.

Ma non faccia assegnamento l'onorevole Puccini anche sulla semplice speranza di questa trasformazione: io debbo dargli l'annuncio che nella Camera dei deputati di Baviera, sulla proposizione del deputato Voelk, essendosi solennemente discusso se dovesse mantenersi immutata l'istituzione del giurì, anche a rischio di rompere con ciò l'unità legislativa della patria tedesca, a grande maggioranza la Camera, non ha guari, ha deciso di respingersi la innovazione dello scabinato, e di mantenersi il giurì nella purezza della tradizionale sua forma. Ed il principe di Bismarck, che tutto subordina al supremo intento dell'unità tedesca, ha rinunciato ormai al concetto dello scabinato, e quindi il sistema

del giurì sarà comune a tutta la nuova legislazione germanica.

È tempo che io passi ad altre considerazioni, che hanno maggior valore pratico, e riguardano direttamente l'applicazione del giurì in Italia.

È egli poi vero che nel nostro paese, come si è voluto far credere, l'istituzione del giurì abbia dato cattivi risultati?

Anzitutto, se questo fosse avvenuto, dovrebbe spiegarsi non già pei vizi della istituzione in sè, ma per le circostanze sfavorevoli in mezzo alle quali fu introdotta in Italia.

Essa in primo luogo, come è noto, non vi riacque studiandosene l'applicazione in rapporto coi nostri bisogni, con lo stato intellettuale del nostro popolo, e con gli altri istituti civili; ma soltanto copiando una cattiva legge francese, e senza che la nostra abbia mai sostenuta la prova di veruna discussione parlamentare. È questa la prima volta che il Parlamento italiano consacra le sue cure ed il suo esame alla istituzione del giurì, per accomodarla alle condizioni della nazione. Fu merito, diciamolo pure, dell'illustre uomo di Stato di cui piangiamo la perdita, di Urbano Rattazzi, e del conte di Cavour che lo secondava, aver profitato nel 1859 dei poteri straordinari affidati alla Corona, acciò l'Italia che in quell'anno memorabile gettava i saldi fondamenti della sua unità ed indipendenza, nel tempo medesimo acquistasse per volere del Principe una delle più nobili e salde istituzioni dei liberi reggimenti.

In secondo luogo tra noi il giurì è una istituzione ancora giovine. Se andate ad esaminare la storia del giurì negli altri paesi, troverete che dappertutto nei primi anni essa procedè difettosa e mal sicura, non già per sua intrinseca debolezza, ma per una legge naturale che impera sullo svolgimento di tutti i nuovi istituti nella vita dei popoli civili, e dovrete persuadervi che presso di noi può dirsi, questa istituzione, grazie alla penetrazione ed al senso morale di cui sono dotate le nostre popolazioni, non aver mai avuto infanzia, ed essere nata adulta.

Inoltre non dovete obbiare quando in Italia è sorta l'istituzione del giurì. Essa sorgeva in un tempo di esaltate passioni politiche, di commozioni straordinarie ed eccezionali. Basti rammentare, come ha già fatto l'onorevole Pisanelli, quanto divenisse più malagevole il compito delle Corti d'assise, incaricate dell'ardua repressione del flagello del brigantaggio, e di saper provvedere sulla sorte di un numero allora sterminato d'individui che dovevano essere giudicati in ciascuno dei penali dibattimenti, il qual

numero talvolta si elevò a centinaia di coaccusati, pei quali occorre di proporre al giurì 4/m., 6/m., e una volta fino a 12/m. questioni da risolvere.

Dicasi ora lealmente, se non è un successo meraviglioso, straordinario, appena credibile, quello ottenuto dal giurì in Italia, potendosi metter pegno che in qualunque altro paese, anche più inoltrato nella civiltà, e per quanto vi fosse diffusa l'istruzione popolare, sarebbe riuscito impossibile conseguire risultamenti eguali, nelle circostanze eccezionali nelle quali il giurì fu introdotto in Italia, e cominciò nei primi anni a funzionare.

Non basta: questi risultamenti li abbiamo ottenuti; ma se qualche volta abbiamo avuto a dolerci della giuria, sarebbe ingiustizia aggravarla di accuse che in gran parte ad altri spettano.

Lasciamone primamente una gran parte all'amministrazione che compilò ed approvò le liste dei giurati, senza che possa a tal colpa partecipare il giurì. Basta leggere i discorsi pronunciati nei primi anni dai procuratori generali, i quali vivamente lamentavano di aver trovato nelle liste dei giurati non solo i morti, ma persone inette, idiote, affatto sconosciute. Fu abbandonata d'ordinario nelle prefetture la funzione delicatissima della scelta dei giurati a qualche subalterno, impiegato secondario o commesso, il quale la riguardò come l'ultima delle cure cui attendere dovesse l'amministrazione: e dopo ciò farà meraviglia che abbiate trovato talvolta a sedere in mezzo ai giurati uomini ignoranti?

La colpa non è della giuria cioè della istituzione; essa è della non curante amministrazione, che non comprese essere uno dei più gelosi suoi doveri, se voleva assicurare la moralità del paese, il suo buon ordine e la sua quiete, dotarlo di buoni e capaci giurati.

Procediamo oltre, signori, e facciamo nei difetti una larga parte anche all'autorità giudiziaria. Potrei qui addurre una serie interminabile d'illegalità ed abusi; ne citerò solo alcuni principalissimi dell'istruttoria.

La legge nostra prescrive providamente che la istruttoria sia compilata con imparzialità; essa non cerca assolutamente nel prevenuto un colpevole, e perciò impone il dovere di contrapporre ai testimoni della prova l'esame di quelli che egli nell'interrogatorio indichi a proprio discarico, perchè allora soltanto si avrà una istruttoria completa su tutto quello che può costituire prova di reità o d'innocenza.

Ora, quanti abbiano un po' di pratica nelle cause criminali, sanno come le cose in ben diverso modo

procedano, e come quasi sempre, per colpa degli istruttori, si promuovano l'accusa ed il dibattimento sopra processi parziali ed incompleti. Allora è forza raccogliere le prove difensive e completare l'istruzione nel dibattimento; ed il giurì, in grazia delle nuove prove, è costretto ad assolvere.

Ma l'istruttore stesso, completando il processo, avrebbe potuto e dovuto troncato il procedimento, risparmiando all'erario gravi ed inutili spese, e le sofferenze immeritate della prigione a cittadini che poscia debbono riconoscersi innocenti.

Ma l'istruttore non dà conto delle sue operazioni che alla propria coscienza. Ed è quotidiano il caso d'istruttori i quali, sol perchè i testimoni sono indicati dall'imputato, a meno che non sorga la segreta speranza di poter da essi desumere novelle prove di reità contro l'imputato, si astengono dal citarli ed esaminarli, lasciando così l'istruzione mutilata.

Eccoci finalmente alla Sezione di accusa; ma questa, convien dirlo, troppo spesso rinvia gl'imputati al pubblico giudizio con grande facilità, ed anche scorgendo la reità dubbia e non provata, lascia che il dubbio venga eliminato nel pubblico dibattimento.

Si prescrive così la celebrazione del dibattimento, come se fosse lieve sacrificio per un cittadino l'esporsi ai carichi, alle ansietà, al rossore di un pubblico e solenne cimento, alle spese necessarie per far venire i testimoni e per sostenere la propria difesa. Ed allora necessariamente accade, che molte di quelle accuse debbono fallire allo sperimento del pubblico giudizio, perchè viene a scoprirsi l'innocenza dell'imputato, o a degenerare la natura ed il grado della imputazione.

Analizzate poi gli atti di accusa, confrontandoli coi processi, e troverete tutte le circostanze sfavorevoli all'accusato espressamente enunciate, e non di rado quelle che stanno a suo favore dal Ministero pubblico tacite. Di qui un doppio inconveniente: il primo che, quando i giurati cominciano dall'ascoltare la lettura dell'atto di accusa, acquistano una idea dei fatti interamente diversa da quella che a poco a poco raccolgono dallo svolgersi del pubblico dibattimento; e l'altro che, se nelle cause più gravi quest'atto di accusa viene stampato, l'opinione pubblica si viene formando sopra una relazione inesatta e si apparecchia a ricevere la notizia della condanna di quell'accusato; e quando invece si annunzia che i giurati lo hanno assoluto, ecco i molti a coro gettare il biasimo sul giurì, rimproverandogli, senza cercar altro, la pronunzia di un verdetto erroneo.

Voi vedete qual parte immensa di responsabilità non appartiene all'istituzione del giurì, ma deve lasciarsi a carico di altre autorità amministrative e giudiziarie.

Ciò nondimeno, o signori, l'onorevole Pisanelli vi ha già affermato chiaramente, che i risultamenti ottenuti fra noi dal giurì non sono diversi, posso dire anzi che sono sensibilmente migliori di quelli che l'istituzione stessa ha prodotto presso qualunque altro popolo ove ebbe ad attuarsi.

Egli è per esprimere questo concetto che vi proposi un ordine del giorno, sul quale io non insisterò, se l'onorevole Puccini ritiri anche il suo, perchè bramo abbreviare le fatiche della Camera, e perchè parebbemi a tutti preferibile un ordine del giorno puro e semplice, che vi liberi dal carico di votare sopra ciascuna delle presentate mozioni.

Ma se l'onorevole Puccini mantiene il suo ordine del giorno, che significa diffidenza nell'avvenire della istituzione e voti per sopprimerla, io, che ho in contrario una viva fede ed un convincimento profondo dell'utilità di questa istituzione, non potrò abbandonare il mio.

PUCCHINI. Domando la parola per una dichiarazione.

MANCINI. Quali esser debbono, o signori, i criteri per potere rettamente giudicare de' risultamenti di questa istituzione in Italia?

Un dotto professore e magistrato, che ha scritto sulla materia, così esprimevasi:

« Per noi il giurì lealmente praticato è un ammirabile strumento di giustizia, di sicurezza e di libertà. Per essere convinti della superiorità incontestabile del giurì nelle materie penali, basta prendersi la pena di paragonarlo co' procedimenti della giustizia che amministravasi prima di lui, ed anche con quelli della giustizia che tutti i giorni si amministra esclusivamente da giudici togati accanto a lui » (1).

Permettetemi adunque d'istituire questo paragone dei complessivi risultamenti dei giudizi del giurì in Italia, prima con quelli della istituzione stessa del giurì negli altri paesi, e poi con quelli delle magistrature permanenti.

Non intendo abusar troppo dell'indulgenza della Camera, perchè l'ora è tarda, e sono impaziente di finire; ma per distruggere completamente gli erronei supposti del discorso dell'onorevole Puccini, mi basti riassumere poche cifre eloquentissime, che sottopongo alla vostra ponderazione.

Ad apprezzare alla stregua dei veri fatti qual fondamento abbiasi la precipua censura di cieca e

rilassata indulgenza verso i delinquenti, che si muove in Italia contro il giurì, importa ricercare qual sia in altri paesi, e nel nostro, la proporzione in cui stanno i verdetti di assoluzione col numero delle accuse.

In Inghilterra nel periodo di 24 anni, dal 1812 al 1832, e negli anni 1857, 1859, 1860 e 1862, la media delle assoluzioni fu del 26 per 100, cioè al di sopra di un *quarto* dei casi di accusa. Ed ivi le accuse, anzichè ammettersi leggermente, essendo già state prima autorizzate come ben fondate dal gran *giurì* di accusa, sarebbe ragionevole che scarsissimo fosse il numero dei casi in cui ciò non ostante risultassero rigettate dal piccolo *giurì* del giudizio.

Questa media generale delle assoluzioni inglesi si decompone variamente in ragione della qualità dei crimini. Si hanno assoluzioni 33 per cento nei reati *contro le persone*, un numero minore cioè 27 per cento nei reati *contro la proprietà*, e soli 22 nelle accuse di *falso*.

La loro proporzione in certi speciali reati, che la legislazione inglese punisce inesorabilmente con la pena di morte, elevasi a segno, che in Italia saremmo immensamente sorpresi ed indegnati contro il giurì, se vedessimo uscire dai suoi giudizi un ugual numero di assolutorie.

Mi accade di aver sotto gli occhi la statistica inglese degli anni 1848 e 1849. Ora sopra 76 accusati di assassinio nel 1848 ne furono assoluti 40, e nel 1849 sopra 84 accusati gli assoluti furono 41, e ciò nella sola Corte centrale di Londra, ove il giurì passa per essere un modello di rigida fermezza.

Parimente in un'altra specie di crimini, lo *stupro*, sopra 121 accusati si ebbero 57 assoluti. Invece la severità è immensa nelle accuse di *furto*, e maggiore ancora in quelle di *falso*.

Nella Scozia, le proporzioni sono poco diverse.

Nell'America del Nord, e propriamente nello Stato di Nuova Yorck, nel 1846, contro 719 *condannati* si ebbero 353 *assoluti*; e nel 1848 i condannati furono 766, gli assoluti 485. Le assoluzioni adunque rappresentarono ben più della metà delle condanne, ed in rapporto colle accuse oscillarono da un terzo a due quinti.

Il Belgio, nel decennio dal 1840 al 1850, offre il risultato di 29 assoluzioni sopra 100 accuse.

La Francia nel periodo di 25 anni, dal 1826 al 1850, ci presenta una media di 37 assoluzioni su 100 accuse. Si fece gran plauso alla cresciuta severità del giurì, allorchè questa media dal 1851 al 1860 discese al 26 per cento, come prova manifesta di una insolita e non più veduta energia nella repressione dei reati. Nella relazione del guar-

(1) PARINGAULT, *Recueil pratique du Droit Français*, 1872, pag. 493.

dasigilli Baroche, premessa alla statistica francese del 1865, è dimostrato che la media generale nel lungo corso di 40 anni, dal 1826 al 1865, fu di 30 assoluzioni su 100 accuse, poco meno di un terzo.

Ora, signori, concedetemi d'istituire un confronto di questi vari risultati con quelli che ci fornisce la Statistica penale Italiana. Ho presente la media delle assoluzioni pronunciate in Italia dal giurì in ciascun anno dalla sua introduzione; lasciate che io v'indichi per ogni anno questa cifra, per sè sola eloquentissima.

Nel 1861 furono assoluti dalle Corti di assise italiane 26 accusati sopra 100; nel 1863, 28; nel 1864, 25; nel 1866, 24; nel 1867, 25; nel 1868, 24; nel 1869, 26; nel 1870, 26; in guisa che la media generale degl'indicati otto anni fu del 25 per cento.

È dunque un fatto incontrastabile, non esistere alcun paese al mondo, ove i giurati siano più severi che in Italia, ove in complesso condannano un maggior numero di accusati, e ciò, lo ripeto, non ostante le condizioni straordinarie dei tempi, delle quali ho parlato.

Nella Sicilia stessa, che è il paese ove qualche scrittore pessimista vorrebbe rappresentarci meno che altrove riuscita la istituzione del giurì, il linguaggio delle cifre, che non inganna, attesta invece avere il giurì dato in complesso eccellenti risultati. Ivi in fatti nel 1863 sopra 100 accuse si cominciò dall'aver 29 assoluzioni; ma esse nel seguente anno 1864 tosto discesero a sole 24; nel 1865 fino a 21; nel 1866 la media fu di 22; nel 1868, di 29; nel 1869, di 28; nel 1870, di 26; e non debbesi dimenticare che in questo periodo si incontrano in Sicilia la sollevazione di Palermo con tutte le sue conseguenze, e due invasioni coleriche.

Ma ciò non basta; istituimo pure lo stesso confronto coi risultati che si ottennero prima, e si ottengono oggi ancora dalle magistrature permanenti.

L'onorevole Pisanelli vi ha già indicato la cifra delle assoluzioni che pronunziarono le Corti criminali del cessato reame di Napoli sino al 1862. Singolare coincidenza! Questa cifra è appunto indicata nelle statistiche napoletane nel 26 per cento nel decennio dal 1840 al 1850; e nel decennio successivo, dal 1850 al 1860, è propriamente quella stessa del 25 per cento. Il nostro giurì è dunque altrettanto severo, quanto lo erano le Corti criminali di Napoli che lasciarono fama di severità, e che procedevano senza l'intervento dei giurati.

Nelle Corti criminali di Sicilia le assoluzioni erano del 31 per cento: oggi adunque sono colà assai più rare che non fossero prima che vi funzionasse il giurì: e pure ci tocca di leggere in qualche opuscolo

pubblicato da esagerati odiatori della novella istituzione, che in Sicilia i giudizi del giurì sieno tali da disonorare il paese, benchè a costoro possano contrapporsi le testimonianze ben più imparziali ed autorevoli pubblicate dal Di Mensa, dal Basile e da altri onorevoli magistrati.

Se consultiamo i risultati statistici degli antichi tribunali supremi del regno sardo, i Senati, dal 1840 al 1844 essi pronunziarono in media ben 47 assoluzioni su 100 accuse.

In Lombardia, ove la magistratura togata si mostrò più rigida che in ogni altra provincia, le assoluzioni furono da 22 a 24 per 100 accuse.

Oggi ancora, nella giustizia correzionale dello stesso regno d'Italia, la statistica ci addita poco dissimili risultati.

Nel 1866 la cifra delle assoluzioni fu del 25 per cento; nel 1867 parimente del 25 per cento; nel 1868 le assoluzioni crebbero a 33 per cento; nel 1869 si mantennero a 29 per cento.

Le cifre statistiche degli anni posteriori e più vicini, benchè non ancora ufficialmente assicurate in modo definitivo, offrono però a un di presso analoghe proporzioni.

Così rimane dimostrato che là, dove non si ha il concorso dei giurati, dove si amministra da giudici permanenti la giustizia ordinaria, cioè nei tribunali correzionali, il numero delle assoluzioni è anche maggiore di quelle che si pronunziarono dal giurì.

Abbiamo pensato che non di meno si opporrà che i giurati facciano abuso dell'applicazione del beneficio delle circostanze attenuanti, il che importi che impediscano l'applicazione della pena meritata.

Lascio stare essersi da insigni scrittori avvertito, che la sicurezza della società deriva non dalla severità delle pene, ma dalla certezza delle condanne.

Ho voluto tuttavia estendere il paragone anche a questo argomento, ed ho veduto che in Francia, dal 1833 al 1850, il giurì fece un abuso eccessivo delle circostanze attenuanti, essendosi elevato in media fino al 72 per cento il numero dei casi in cui esse vennero applicate.

Nel 1851 la media discese a 68; nel 1852 a 67; nel 1853 crebbe a 69; nel 1854 fu di 67; nel 1855 di 68. E dopo ciò, nel 1863 si elevò di nuovo a 75; nel 1864 a 76.

Ora consultiamo per l'Italia le cifre ultime della nostra Statistica, che è sui banchi della Commissione. Nell'anno 1870 le circostanze attenuanti sono state applicate dal giurì delle Corti di assise italiane solo in 55 casi su 100. La nostra è adunque una proporzione di gran lunga inferiore a quella che si sia mai riuscito ad ottenere in Francia.



Or dopo codesti confronti, o signori, io discendo nella mia coscienza, e domando: su quali fatti accertati, su quali fondamenti, si muovono in Italia lamenti ed accuse contro il sistema dei giurati, e contro i risultamenti che si credono da esso prodotti nel nostro paese? Sono dunque l'effetto dell'ignoranza del vero, del non sapersi altresì quello che accade altrove, del non volersi dare la pena di fare indagini e confronti! È tanto facile, e talora è così conforme ai propri intenti il censurare, lo spargere il discredito sulle pubbliche istituzioni del paese! Ma questa non è al certo opera meritoria. Un buon cittadino deve guardarsi dal ripetere per credulità e leggerezza quelle accuse, la cui prima fonte, se fosse conosciuta, forse si scoprirebbe maliziosa ed impura; deve prima assicurarsi del vero, se il suo animo è dominato dal sentimento dell'amore alla patria e del rispetto alle libere istituzioni.

Che dirò poi di questa improvvisa mutazione, che in Italia un bel giorno, e con visibile concerto tra organi anche reputati della stampa che dicesi conservatrice e governativa, si è tentato, rispetto alle istituzioni dei giurati, d'indurre nella pubblica opinione? Dopo essersi screditata, posta in ridicolo, battuta in breccia l'istituzione patriottica della guardia nazionale, ora sembra venuta la volta di tentare la stessa opera demolitrice per la istituzione del giurì, benchè l'una come l'altra abbiano radice nello Statuto.

Si confronti con questa recente esagerazione di biasimi il concorde favorevolissimo giudizio pubblicato sui risultamenti del giurì in Italia da tutti i procuratori generali e presidenti delle Corti d'assise dal 1861 fino al 1872. Essi non fecero che un coro continuo di lodi della istituzione, giustificate principalmente dalla loro personale ed autorevole esperienza.

Nè qui si arrestarono le favorevoli manifestazioni dell'opinione pubblica italiana, chè altre ve ne furono, frutto di accurate meditazioni e di severi studi nelle voluminose e dotte opere pubblicate dal Pizzamiglio, dal benemerito magistrato Crivellari, dal Brusa e da altri i quali concorsero nel 1871 al premio Ravizza in Milano, nella memoria letta dall'egregio avvocato Diena nell'Ateneo Veneto, in altri lavori somiglianti, e da ultimo in quelli del primo Congresso dei giuristi italiani adunato in Roma.

L'onorevole Pisanelli vi ha letto alcune parole di uno dei più illustri e degni ornamenti della nostra magistratura, del senatore Mirabelli, primo presidente della Corte di appello di Napoli. Concedetemi di rammentare qual solenne testimonianza uscì dal suo labbro nel discorso da lui pronunziato

qual procuratore generale della stessa Corte nel 1868. Così egli si espresse:

« È già un quinquennio, anzi un quinquennio e sei mesi, che si è fra noi inaugurata la istituzione dei giurati, ed in condizioni per essa non prospere.

« Ad una rivoluzione pacifica erano succedute sanguinolente reazioni provocate da odii di parte, da errori, da passioni, da malvagi istinti. Il paese corso da bande con a capo un soldato del disciolto esercito borbonico, o un evaso da galera, stuprando, incendiando, mangiando, nuovi antropofagi, umana carne, e seppellendo i vivi. La licenza creduta libertà. I servizi pubblici disordinati. La magistratura sciolta e ricomposta; rotte le tradizioni, lo spirito di corpo e di disciplina da formarsi. Nuove leggi: un cumulo immenso di processi, e non pochi comprendendo da 30 a 100 accusati.

« Questo era lo stato del paese, della magistratura e della giustizia, quando fu istituito il giurì.

« Su che si fondava?

« Sul patriottismo della magistratura, sul senno del paese: e l'uno e l'altro risposero sì bene che i più ne hanno maravigliato.

« Dopo il primo anno venni qui con gioia a manifestarvi che il giurì era riuscito, che anche come istituzione giudiziaria era da preferire al giudice permanente. »

Non vogliate dimenticare, o signori, che è un magistrato che così giudica.

Indi prosegue:

« Nel secondo, nel terzo, nel quarto anno affermai lo stesso. Oggi son cinque anni, e la mia convinzione è la medesima, e più profonda.

« Io spero che con lo studio delle giornalieri manifestazioni del giurì si formi intorno a ciò una pubblica coscienza, che ne imponga la sua estensione anche ai giudizi per delitti. »

Un magistrato insigne, che tocca con mano i risultati dell'istituzione del giurì, che assiste alle sue quotidiane funzioni, che ne giudica a ragion veduta, concludeva adunque non solo al mantenimento, ma alla diffusione maggiore della istituzione: e noi dovremmo ciecamente lasciar fuorviare in preferenza il nostro giudizio da qualche articolo di giornale meno istruito, o da qualche opuscolo d'imberbi critici, che, siano pure in buona fede, con ignoranza e leggerezza intrapresero a screditare l'istituzione; ed avremmo potuto lasciar senza risposta i dubbi che anche in quest'Aula non dubitò di esprimere un rappresentante della nazione, facendosi interprete di quegli ingiusti sospetti e diffidenze?

Che più? Signori, gettate lo sguardo anche sopra i documenti che il ministro ci presentò unitamente

al primo dei due progetti di legge. Da essi apprendete, che l'opinione sull'istituzione del giurì espressa oggi ancora da tutti senza eccezione i procuratori generali, ed anche dai prefetti, è stata favorevole al mantenimento dell'istituzione medesima. Alcuni non hanno mancato di additare in essa dei vizi, di consigliare dei miglioramenti, ed è questa l'opera alla quale siamo ora qui accinti; ma l'istituzione è stata da tutti lodata e raccomandata.

A che si riducono in fine quei casi particolari che hanno dato luogo a tante doglianze?

Ricordatevi che in ogni anno il giurì pronuncia in Italia quasi 12,000 verdetti. Ora, siamo giusti, io non rammento nel giro di un anno fuorchè 10 o 20 casi al più, in cui i verdetti a torto o a ragione siano stati censurati. Dico a torto o a ragione, perchè non so concepire che un giornale, o un critico qualunque, a distanza dal luogo dove si è celebrato il dibattimento, senza avervi assistito, senza conoscere i particolari del fatto e delle prove che si vennero svolgendo sotto gli occhi dei giurati, possa erigersi a censore del loro verdetto, mentre non conosce esattamente le condizioni nelle quali essi pronunziarono.

Sarebbe altresì necessario conoscere le formole usate dal presidente nella proposta delle questioni dai giurati decise. Potrei tessere un lungo catalogo di verdetti censurabili o contraddittorii, il cui vizio non fu che conseguenza fatale ed inevitabile della viziosa posizione delle questioni, che non era in potere dei giurati mutare. Grande e rara capacità è quella dei presidenti delle Corti di assise idonei all'arduo ufficio. È verità comprovata da una costante esperienza, che la metà almeno del buon successo dei verdetti dipende dai presidenti. Consultate le raccolte delle decisioni delle nostre Corti di cassazione in materia penale, e vedrete che nel massimo numero dei casi l'annullamento dei verdetti del giurì è derivato dalla illegale forma in cui dai presidenti vennero poste le questioni.

Dirò di più. Ho voluto assumere speciali informazioni sopra alcuni verdetti, i quali hanno dato luogo a maggiori censure. Ho voluto esaminarli in rapporto alle quistioni proposte ed alle pene applicate. Ed ho dovuto spesso convincermi che i magistrati avrebbero potuto, in relazione ai termini del pronunciato verdetto, applicare una pena di gravità o durata alquanto maggiore; e ciò può dirsi anche di verdetti recentissimi. Or quando trovate che i giudici togati dopo un pietoso verdetto dei giurati avrebbero potuto infliggere una pena più forte, e tuttavia non lo fecero, è ragionevole concludere: quel verdetto non fu consigliato da una pietà

ingiusta e male intesa, non può dirsi arbitrario ed erroneo; ma è chiaro che i risultati del dibattimento dovettero essere tali da impressionare e giurati e magistrati, in modo che se il giurì ha applicato le scuse o le circostanze attenuanti, il magistrato ha fatto di più ancora, accrescendo il favore e non esaurendo intero il grado della pena applicabile secondo la legge. Ed allora non vien meno ogni pretesto a censura?

Ma è tempo, o signori, che io mi arresti, e più oltre non abusi della vostra benevola tolleranza.

Consentitemi tuttavia una dichiarazione, non inutile per coloro che credono di ravvisare negli avvocati, che frequentano le Corti di assise, gli apolo-gisti interessati del giurì. Sappiano essi che, oppresso dal carico di svariati doveri, e stanco della criminale palestra, me ne sono ormai quasi interamente ritratto, ed è rarissimo il caso in cui consenta ancora a presentarmi alla sbarra di una Corte d'assise. Ricuso quotidianamente di tali incarichi, anche perchè feci fermo proposito di divenire soltanto il difensore degli innocenti, e con questo programma non può sorgere tanto frequente l'occasione di concedere il concorso del mio ministero. (*Ilarità*)

Voi che mi conoscete, sapete che solo un vivo sentimento del dovere, e della necessità che il nostro paese, come qualunque paese libero, custodisca gelosamente le sue politiche garanzie, mi ha indotto a prendere la parola, e ad esporvi questi elementi di fatto, i quali coll'eloquenza delle cifre, con una logica ben più irresistibile di tutti i teorici ragionamenti, rispondono vittoriosamente alle ostili prevenzioni accumulate in contrario.

Per ora io non discenderò a favellarvi delle riforme che si propongono nei due progetti di legge che vengono in discussione, tanto di quelle che riguardano la composizione e costituzione organica del giurì, quanto delle altre attinenti al modo di esercizio delle sue funzioni: nella discussione degli articoli sarà tempo a parlarne più opportuno.

Ora ringrazierò la Camera della benigna attenzione con cui mi ascoltò, e chiuderò il mio dire rivolgendomi a quanti in Italia sono pensatori illuminati e liberali, teneri della civiltà del paese e delle libertà che ne fanno la gloria ed il vanto.

Stringiamo, ad essi io dico, i nostri ranghi. Circondiamo della nostra venerazione e del nostro culto tutte quelle istituzioni che sono presidio dei diritti della nazione e delle pubbliche libertà. Additiamo il vero alla pubblica opinione, acciò essa disperda accuse iperboliche e fallaci. Consacriamo

le nostre cure amorevoli ed i nostri sforzi a migliorare e perfezionare la istituzione del giuri, e speriamo di ridurre al silenzio i suoi detrattori.

Così facendo, o signori, avremo reso un servizio non solo alla libertà politica del nostro paese, ma anche all'avvenire della sua ordinata sicurezza e della sua moralità. (*Applausi a sinistra*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Puccini ha la parola per una dichiarazione.

**PUCCHINI.** Mi pare che l'onorevole Mancini mi abbia diretto questa domanda: ritirate voi il vostro ordine del giorno?

Ebbene, me ne duole, ma io non posso rispondere; e tanto più me ne duole, in quanto che ad un così illustre maestro io avrei voluto essere cortese di una pronta risposta.

Per altro il passo che ho fatto in questa via aspra e dura, e dove poco è mancato che coi fulmini della sua eloquenza l'onorevole Mancini m'incenerisse, sarebbe prematuro ritirarlo; rifletterò adunque, e quando il signor presidente metterà in discussione il mio ordine del giorno, vedrà l'onorevole Mancini che allora aderirò alla sua domanda, palesandogli tutte intiere le mie intenzioni.

**MANCINI.** Ringrazio l'onorevole Puccini almeno della speranza che vuol darmi. Del resto, quando

giunga il momento del voto, se non avrò avuto la fortuna di persuader lui, spero almeno che avrò persuasa la maggioranza dei miei onorevoli colleghi.

**PRESIDENTE.** Domani seduta al tocco.

La seduta è levata alle ore 6 25.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge: Ordinamento dei giurati — Modificazioni della procedura relativa ai dibattimenti avanti le Corti d'assise.

Discussione dei progetti di legge:

2° Esercizio delle professioni di avvocato e procuratore;

3° Modificazione della legge sui pesi e sulle misure;

4° Maggiore spesa pel traforo del Moncenisio;

5° Discussione sulle modificazioni proposte al regolamento della Camera;

6° Provvedimenti relativi alle miniere, cave e torbiere.